

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1967

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ABBRUZZESE: Promozione a primo archivi- sta nell'amministrazione della difesa (19096) . . . . .	8820	COTTONE: Approvvigionamento elettrico di Strasatti e Petrosino (Trapani). (18885)	8829
ABBRUZZESE: Corrispondenza fra carriere civili e carriere militari. (19137) . . . . .	8821	CRUCIANI: Viabilità comunale. (17446) . . . . .	8830
ABENANTE: Rappresentante dei lavori pub- blici nella commissione esaminatrice per il concorso a direttore dell'IACP di Na- poli. (14817) . . . . .	8821	CRUCIANI: Pensione di guerra a Bigliardi Seconda, Paggi Carlo, Riommi Gio- vanni, Pachino Gildo, Menichini Olivo, Ronca Ercole (18371, 18866, 18867, 18868, 18869, 18871) . . . . .	8831
ABENANTE: Riduzione di personale all'EN ALC di Napoli. (18609) . . . . .	8821	CURTI IVANO: Cessione a riscatto di alloggi dell'ICE a Roma. (15540) . . . . .	8833
ALMIRANTE: Compagnia italiana di sicurtà. (19347) . . . . .	8821	DE CAPUA: Prezzi per cure presso stabili- menti termali. (17701) . . . . .	8834
ALPINO: Dogana di Torino. (19281) . . . . .	8822	DELFINO: Transitabilità strada statale n. 32. (19222) . . . . .	8835
ARMANI: Congedo anticipato ai militari delle zone alluvionate. (18965) . . . . .	8822	DE LORENZO: Disegno di legge sui miglio- ramenti pensionistici ai sanitari. (18945 e 17613) . . . . .	8835
AVOLIO: Congedo speciale per cure balneo- termali agli operai della difesa. (19003)	8823	DE MARZI: Direttore della Federazione cas- se mutue artigiane. (19419) . . . . .	8836
BADINI CONFALONIERI: Presidente e vicepre- sidenti della cassa di risparmio di Cu- neo. (16116) . . . . .	8823	DE PASCALIS: Rifiuto di concedere una sala cinematografica per la propaganda elet- torale in Gambolò (Pavia). (18996) . . . . .	8836
BIAGIONI: Direzione degli istituti italiani di cultura all'estero. (17056) . . . . .	8824	FINOCCHIARO: Lavori stradali nel quartiere INA-Casa di Molfetta (Bari). (17274) . . . . .	8836
BOLOGNA: Indennizzo per beni abbandonati in Jugoslavia da Giovanni Dusà. (18673)	8824	FINOCCHIARO: Opere pubbliche negli alloggi popolari di Gravina di Puglia (Bari). (17878) . . . . .	8837
BORRA: Provvidenze per alluvione nella val Pellice (Torino). (18444) . . . . .	8825	FIUMANÒ: Assegnazione di alloggi popolari a Reggio Calabria. (17945) . . . . .	8837
BRANDI: <i>Notiziario</i> dell'ANMIG. (17032) . . . . .	8826	FODERARO: Provvidenze a favore dei com- mercianti delle zone alluvionate. (18982)	8838
BRUSASCA: Rete fognante in Rivarone (Ales- sandria). (16980) . . . . .	8826	FRANCHI: Inconvenienti tecnici presso al- loggi INA - Casa di Como Sagnino. (18055) . . . . .	8838
BUFFONE: Sistemazione cimitero di San Lo- renzo Bellizzi (Cosenza). (16450) . . . . .	8827	FRANCHI: Pensione di guerra ad Apolloni Ernesto, Tonino, Umberto, Ceschiutti Wally, Baldissera Mario. (18154) . . . . .	8839
BUSETTO: Pensione di guerra a Dal Pont Gian Paolo. (18477) . . . . .	8827	GAGLIARDI: Fondi del piano dei porti de- stinati a Venezia. (17789) . . . . .	8840
CASSANDRO: Prigionieri italiani di guerra nei campi di concentramento tedeschi. (17973) . . . . .	8827	GAMBELLI FENILI: Lesioni nella galleria in costruzione in Fosso delle Fornaci (Macerata). (16255) . . . . .	8841
CATALDO: Crisi dell'amministrazione comu- nale di Bernalda (Matera). (19198) . . . . .	8828	GIRARDIN: Ammodernamento strada statale n. 17 tra Curtarolo (Padova) e Bassano del Grappa (Vicenza). (18035) . . . . .	8842
CETRULLO: Promozioni ad appuntato dei carabinieri e dei corpi di polizia. (19323)	8829		
COCCIA: Assegno di incollocamento all'in- valido di guerra Giraldo Angelo. (12678)	8829		

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1967

	PAG.		PAG.
GREGGI: Situazione finanziaria degli ECA. (17391) . . . . .	8842	SPONZIELLO: Pensione di guerra a De Pascalis Giuseppe. (18883) . . . . .	8854
GREGGI: Situazione allogativa dei terremotati del 1915 della Marsica (18472) . . . . .	8843	TROMBETTA: Riduzione imposta di consumo sul caffè. (18222) . . . . .	8854
GUARRA: Alloggio a Merola Pasquale di Capua (Caserta). (16230) . . . . .	8844	VERONESI: Vigilanza sulla corrispondenza effettiva tra la composizione e le qualità dichiarate dei prodotti. (19157) . . . . .	8855
GUIDI: Sgravi fiscali al dominio collettivo di Macchie di Amelia (Terni). (18235) . . . . .	8844	ZUCALLI: Gestione fondi destinati al territorio di Trieste. (18294) . . . . .	8856
MANENTI: Sistemazione strada statale numero 423, Urbinete. (18022) . . . . .	8844		
MATARRESE: Irregolarità nell'assegnazione di alloggi in Poggiorsini (Bari). (18841) . . . . .	8845		
MATTARELLI: Potenziamento strada Cesena-Bagno di Romagna (Forlì)-Pieve Santo Stefano (Arezzo). (16868) . . . . .	8846		
MILIA: Sede della direzione provinciale del tesoro di Sassari. (18396) . . . . .	8846		
MINASI: Teletrasmissione della canzone <i>Mondo in Mi 7</i> di Adriano Celentano. (4539, già orale) . . . . .	8847		
PELLEGRINO: Comportamento del consiglio d'amministrazione dell'istituto Gemma Spanò di Marsala (Trapani). (18505) . . . . .	8847		
PELLEGRINO: Erogazione di energia elettrica a Strasatti e Petrosino di Marsala (Trapani). (18800) . . . . .	8847		
PEZZINO: Decesso dell'operaio Salvatore Bonfiglio a Francoforte. (17322) . . . . .	8848		
PICCIOTTO: Apertura strada <i>M</i> in Cosenza. (18298) . . . . .	8848		
PUCCI EMILIO: Riconoscimenti ai militari soccorritori nelle zone alluvionate. (19093) . . . . .	8848		
RADI: Restauro chiesa di San Domenico di Perugia (18687) . . . . .	8849		
RAFFAELLI: Estrazione di acque salse in provincia di Pisa da parte della società Solvay. (19391) . . . . .	8849		
RAFFAELLI: Contratto tra la salina di Volterra (Pisa) e l'ANIC. (19392) . . . . .	8849		
RICCIO: Appalti per la costruzione della sede della facoltà di medicina all'università di Napoli. (17230) . . . . .	8850		
RICCIO: Superstrada autostrada del sole-autostrada Napoli-Bari. (17954) . . . . .	8850		
RICCIO: Accertamento cespiti di immobili distrutti o danneggiati dalla guerra. (18935) . . . . .	8851		
ROBERTI: Cause di morte del militare Senia Aurelio. (18203) . . . . .	8852		
ROMANO: Superstrada autostrada del sole-autostrada Napoli-Bari. (17915) . . . . .	8852		
ROMANO: Prestito obbligazionario al comune di Napoli. (18416) . . . . .	8853		
SANTAGATI: Quote del Fondo di solidarietà nazionale usati dalla Regione siciliana. (17846) . . . . .	8853		
SERVELLO: Allacciamento di Bresso alla rete telefonica di Milano (18918) . . . . .	8854		

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali probabilità abbiano gli archivisti, recentemente promossi a tale qualifica (che, come è noto, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, n. 1479, hanno ai soli effetti giuridici un'anzianità dall'entrata in vigore di detto decreto) di essere promossi a primi archivisti, tenendo presente che gli stessi non hanno goduto dei benefici previsti dall'articolo 63 del decreto, in quanto essi, al 1° marzo 1966 avevano già maturato l'anzianità prescritta ai sensi dell'articolo 184 della legge del 22 ottobre 1961, n. 1143.

Per conoscere inoltre quale criterio di valutazione adottò il consiglio di amministrazione in sede di promozione. (19096)

RISPOSTA. — La promozione a primo archivistista si consegue mediante concorso per esami o scrutinio per merito comparativo, ai quali sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati che abbiano compiuto, rispettivamente 11 o 13 anni di servizio nelle qualifiche inferiori. A norma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, dette anzianità sono ridotte alla metà per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e nel limite massimo di 30 mesi.

Gli archivisti cui ci si riferisce potranno partecipare nel triennio suddetto ai concorsi o scrutini per la promozione alla qualifica superiore usufruendo della riduzione prevista dal menzionato articolo 63.

I criteri generali seguiti dal consiglio di amministrazione nelle promozioni per merito comparativo sono fissati dall'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli dal 62 al 69 del relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

*Il Ministro:* TREMELLONI.

ABRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quali gradi militari corrispondano le varie qualifiche delle carriere (direttiva, concetto, esecutiva ed ausiliaria) del personale civile in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica della difesa.

Si chiede la dettagliata specificazione per qualifica per evitare conflitti di competenza, nella trattazione delle questioni di ufficio, da parte dei dipendenti civili e militari. (19137)

RISPOSTA. — In base ai criteri desumibili dai vigenti ordinamenti, può stabilirsi la seguente corrispondenza tra le carriere e qualifiche degli impiegati civili e le categorie e gradi del personale militare:

Impiegati Carriere direttive	Ufficiali
Direttore generale . .	Generale di divisione
Ispettore generale . .	Generale di brigata
Direttore di divisione .	Colonnello
Direttore di sezione .	Tenente colonnello
Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe	Maggiore
Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe	Capitano
Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe	Tenente

Impiegati carriere esecutive	Sottufficiali
Archivista capo . . . .	Maresciallo maggiore
Primo archivista . . .	Maresciallo capo
Archivista . . . . .	Maresciallo ordinario
Applicato . . . . .	Sergente maggiore
Applicato aggiunto . .	Sergente

Per i militari di truppa non appare possibile stabilire un'analogia corrispondenza con il personale civile.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

ABENANTE E JACAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quali considerazioni il ministro non abbia ancora provveduto a sostituire il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, dimessosi dalla commissione esaminatrice del concorso a direttore generale dell'IACP di Napoli determinando così grave danno alla attività dell'istituto.

Infine l'interrogante chiede di sapere quando e con quali criteri sarà designato il rappresentante. (14817)

RISPOSTA. — Al fine di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio nel vaglio dei requisiti e delle capacità dei concorrenti ai posti di funzionari negli IACP, con circolare in data 24 novembre 1965 sono stati invitati i presidenti dei detti istituti a nominare commissioni giudicatrici composte da elementi estranei agli istituti stessi.

Pertanto, non si è resa più necessaria la sostituzione del rappresentante di questo Ministero, membro dimissionario della commissione giudicatrice del concorso per direttore generale dell'IACP di Napoli, in quanto la commissione medesima è stata ricostituita con elementi estranei all'istituto, in conformità alle richiamate disposizioni.

*Il Ministro:* MANCINI.

ABENANTE. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti adotteranno per impedire nuovi disagi ai lavoratori dipendenti dell'Azienda ente nazionale lavoratori ciechi, con sede in Napoli, via S. M. a Cubito 28, ove la direzione a affisso il seguente avviso « Per particolare disposizione del Ministero della difesa, la direzione generale dell'ENALC sarà costretta prossimamente a ridurre il personale di questo stabilimento ». (18609)

RISPOSTA. — L'avviso affisso nella sede di Napoli dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, non è da porre in relazione ad una riduzione di commesse da parte di questo Ministero, ma alla necessità in cui l'ente si è trovato di riportare la composizione delle maestranze del locale stabilimento ai criteri voluti dalla legge.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se siano regolarmente effettuati i controlli e le ispezioni previste dalla legge, sulla Compagnia italiana di sicurtà con sede in Milano via M. Bandello n. 15.

Ciò in relazione a notizie sulla scarsa liquidità della compagnia stessa, sull'abbondanza del contenzioso in tutte le zone dell'Italia centrale, sull'insufficienza di personale e mezzi per esplicitare utilmente il compito societario assuntosi. (19347)

RISPOSTA. — La Compagnia italiana di sicurtà (già « La Sicurtà incendio e rischi diversi ») con sede in Milano, a seguito dell'avvenuto trasferimento, nell'ottobre 1964, del pacchetto azionario ed altri soci, ha praticamente iniziato una nuova gestione per l'eser-

cizio di vari rami danni ed è stata assoggettata, come le altre imprese assicuratrici, al normale controllo del suo esercizio sulla base del bilancio del 1965. Detto bilancio, presentato a questo Ministero, risulta compilato secondo le vigenti disposizioni in materia e le apposite istruzioni contenute nelle circolari che annualmente vengono diramate alle imprese di assicurazione. Non sono state ancora effettuate dirette ispezioni presso la sede della società causa anche il limitato periodo di attività ed il fatto che la gestione non ha dato luogo a rilievi o lamenti da parte di terzi interessati.

Circa le notizie particolari, si fa presente che, tenuto conto dei depositi bancari di questi ultimi mesi, la liquidità della compagnia risulterebbe sufficiente a provvedere, via via, alla liquidazione dei sinistri, una volta esaurita la normale procedura amministrativa per ciascuno di essi. Inoltre, fra le attività patrimoniali vi sono beni che rappresentano mezzi di pronta disponibilità o realizzazione.

Per quanto concerne il contenzioso, i sinistri per i quali esiste procedimento giudiziario in corso risultano essere complessivamente 220, di cui 60 nell'Italia centrale; tale numero rientra nei limiti normali, in rapporto al numero dei sinistri verificatisi, e risulta essere inferiore all'uno per cento.

Per esprimere un giudizio sulla situazione tecnica dell'impresa, è da tener presente che essa si trova nella fase iniziale di notevole sviluppo degli affari, propria delle imprese di recente attività, e che tale sviluppo determina, di solito, taluni squilibri di gestione.

Sotto questo profilo è da ritenere che la minore velocità di liquidazione dei danni, conseguente alla situazione suddetta, possa venire superata quando il portafoglio abbia raggiunto una certa consistenza e stabilità, e ritmi di incremento produttivo normale.

Il Ministero già segue, in questa delicata fase di sviluppo, l'andamento della gestione dell'impresa al fine di promuovere ogni opportuna, utile azione intesa ad affrettare lo avverarsi delle accennate condizioni di equilibrio e a sollecitare, nel contempo, una adeguata organizzazione, atta ad accelerare la liquidazione dei sinistri.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* ANDREOTTI.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e come intende corrispondere alle annose istanze delle categorie interessate e di tutti gli operatori, per una più adeguata

e moderna sistemazione organizzativa e funzionale, con speciale riguardo ai locali e agli impianti, della dogana di Torino.

Si fa tra l'altro presente che la dogana torinese: *a)* non ha un bilico idoneo per la pesatura dei veicoli stradali, salvo un vecchio che serviva alla pesatura dei carri a cavalli, mentre le bilance in dotazione valgono sino a chilogrammi 600; *b)* non ha un bilico idoneo per la pesatura dei carri ferroviari da sdoganare; *c)* ha una vecchia gru capace teoricamente di tonnellate 6 e in pratica di sole tonnellate 4; *d)* non ha un cortile capace di accogliere il sempre crescente afflusso di autotreni TIR in servizio internazionale; *e)* i magazzini sono angusti, mancano di un impianto di luce idoneo e sono mal protetti dalle intemperie. (19281)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze ha più volte rappresentato ai competenti organi tecnici del dicastero dei lavori pubblici l'urgente necessità di dare un confacente assetto agli edifici e agli impianti della importante dogana di Torino.

Per indisponibilità di fondi è stato possibile, purtroppo, realizzare soltanto parzialmente il programma dei lavori già preventivati.

Il provveditorato regionale delle opere pubbliche per il Piemonte ha tuttavia assicurato che le rimanenti opere saranno tenute nella massima evidenza per la loro inclusione nelle proposte di programma relative all'anno finanziario 1967, compatibilmente con l'entità dei fondi di bilancio a disposizione e con le più urgenti ed indilazionabili necessità d'intervento nell'edilizia demaniale della regione.

*Il Ministro:* PRETI.

ARMANI, FRANZO, DE MARZI, PREARO, STELLA, RADI, HELFER, BALDI, TRUZZI, COLLESELLI, RINALDI, CASTELLUCCI, PUCCI ERNESTO, BRESSANI, TOROS E BISAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se — con riferimento alle domande presentate a suo tempo dagli interessati in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1964, n. 237, intese ad ottenere la dispensa dal compiere il servizio militare di leva; atteso che molte di tali pratiche sono state respinte in campo nazionale perché con la partenza alle armi del giovane non si ravvisa che la famiglia sarebbe venuta a perdere i necessari mezzi di sostentamento, in quanto proprietari di terreni anche se manualmente lavorati dal nucleo familiare o, comunque,

provvista di redditi tali da non ritenere necessaria la presenza del figlio; considerato che una parte considerevole di coloro cui era stata respinta la domanda per le ragioni anzidette e residenti nelle province colpite dalle disastrose alluvioni dei giorni scorsi, si sono venuti purtroppo a trovare nelle condizioni di necessità previste dal citato decreto presidenziale n. 237, in conseguenza delle distruzioni e degli ingenti danni provocati dalla violenza delle acque che in molti casi hanno compromesso anche per l'anno prossimo la normale attività produttiva ed economica — ritenga doveroso, umano ed urgente impartire ai dipendenti consigli di leva situati nelle zone disastrose e riconosciute colpite da pubblica calamità, di riprendere tempestivamente ed autonomamente (senza bisogno di una rinnovata domanda dell'interessato) in considerazione le pratiche già respinte, con la raccomandazione di un vaglio sollecito e comprensivo, al fine di restituire alle famiglie così gravemente provate, un'unità valida capace di efficacemente collaborare per la auspicata ripresa dell'azienda agricola o dell'attività economica artigianale o commerciale forzosamente interrotta o fortemente pregiudicata dalla eccezionale catastrofe nazionale del 4-5 novembre 1966. (18965)

RISPOSTA. — Nei riguardi dei militari alle armi, le cui famiglie hanno subito danni nelle recenti alluvioni, si è già provveduto ad impartire apposite disposizioni intese a consentire il congedo anticipato a domanda degli interessati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, numero 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio.

Sono inoltre in corso di emanazione direttive per la concessione della dispensa o del rinvio dal servizio di leva ai giovani che si trovino nelle condizioni di cui innanzi, appartenenti al primo contingente che verrà chiamato alle armi nell'anno 1967.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

AVOLIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga valida la norma per la quale all'operaio abbinabile di cura termale, per un periodo superiore ai sette giorni, viene negato il diritto di fruire del congedo speciale in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, come avviene presso l'arsenale dell'esercito di Napoli.

Secondo la direzione dello stabilimento, infatti, detta cura non rientra nella disciplina di tale articolo 12, in quanto l'artrite e i reumatismi non vengono ritenute vere e proprie malattie, bensì lievi malessesi per cui si applica l'articolo 11 dello stesso decreto concernente brevi assenze per motivi di salute.

L'interrogante sottolinea il fatto che il congedo straordinario, concesso per tale motivo, prevede la riduzione, dopo il 15° giorno di assenza, di un quinto dello stipendio, per cui l'operaio che pratica la cura termale subisce una decurtazione ingiustificata delle competenze.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per eliminare l'inconveniente. (19003)

RISPOSTA. — Giusta disposizioni impartite dall'amministrazione centrale, il congedo speciale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è concesso anche all'operaio che chieda di assentarsi dal servizio per un periodo superiore a sette giorni per pratiche cure balneo-termali. Ciò beninteso, sempre che sulla necessità di tali cure si sia favorevolmente pronunciato il competente organo sanitario della difesa.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che, in relazione al prossimo avvicendamento delle cariche di presidente e dei vicepresidenti, della cassa di risparmio di Cuneo, non si terrebbe conto dell'articolo 6 dello statuto della cassa stessa che prevede che il presidente debba essere nominato « fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Cuneo, ed i vicepresidenti uno fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Alba e uno fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Mondovì ».

Chiede sollecita risposta al fine dell'osservanza rigorosa dello statuto approvato con decreto dello stesso ministro del tesoro in data 26 aprile 1949. (16116)

RISPOSTA. — Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1938, n. 778, e delle norme recate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti delle casse di risparmio compete al ministro del tesoro, che vi provvede sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In epoca successiva all'entrata in vigore di detta legge n. 778 del 1938, la cassa di risparmio di Cuneo deliberò una modifica statutaria, volta a stabilire (articolo 6) che il presidente dovesse essere nominato fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Cuneo e che dei due vicepresidenti contemplati dallo statuto uno dovesse essere nominato fra i cittadini residenti dell'ex circondario di Alba ed uno fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Mondovì.

Tale modifica, contemplante i cennati requisiti di residenza non previsti dalla ripetuta legge n. 778 fu approvata, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con decreto del ministro del tesoro, il quale venne in tal modo a limitare implicitamente la propria facoltà di scelta.

Recentemente la cassa cuneense ha deliberato una ulteriore modifica del ricordato articolo 6 dello statuto, a mente della quale il presidente viene scelto fra i cittadini residenti, indifferentemente, in uno degli ex circondari di Cuneo, Alba e Mondovì, ed i vicepresidenti fra i cittadini residenti negli stessi ex circondari escluso quello in cui è stato scelto il presidente, per cui ciascuno dei tre ex circondari sarà rappresentato in seno al consiglio di amministrazione dal presidente o da uno dei due vicepresidenti.

Tale modifica è stata approvata con decreto ministeriale del 3 settembre 1966, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 settembre 1966, n. 229, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Pertanto, per le nomine suddette, non si potrà non tener conto delle nuove disposizioni statutarie, innanzi indicate.

*Il Ministro:* COLOMBO.

BIAGIONI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere se una recente iniziativa del Ministero degli affari esteri, mirante a distogliere i direttori di molti istituti italiani di cultura dai loro compiti di « addetti culturali » sia effettivamente intesa a sottrarre tali compiti a personale specializzato per affidarli ad altro personale della carriera del Ministero degli affari esteri.

Chiede inoltre di sapere se in tale circostanza sia stato tenuto conto della raccomandazione fatta dalla Commissione parlamentare di indagine sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione nella relazione presentata al ministro il 24 luglio 1963 (capitolo XV, pagina 112).

Chiede, infine, se risponda a verità che per la parte che lo riguarda, al personale di ruolo addetto agli istituti italiani di cultura all'estero, il Ministero degli affari esteri intende restituire ai ruoli di provenienza — senza nessun riconoscimento che non sia la semplice progressione di stipendio maturata per anzianità — il personale direttivo e gli addetti, privandosi così del proprio personale qualificato, specializzatosi attraverso una esperienza pluriennale acquisita in un settore delicatissimo quale è quello dei rapporti culturali con l'estero. (17056)

RISPOSTA. — Tra i compiti sostanziali affidati alle rappresentanze diplomatiche vi sono anche quelli relativi alla parte culturale che vengono svolti dagli addetti culturali i quali, per istituto, dovrebbero essere dei funzionari della carriera diplomatico-consolare. A causa della nota carenza di personale, in varie capitali dove esistono istituti di cultura si è proceduto, in via del tutto eccezionale, ad accreditare come addetti culturali i direttori degli istituti stessi.

I recenti provvedimenti predisposti in esecuzione della delega concessa al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione del Ministero degli esteri, dovrebbero sanare la lamentata carenza di personale e per il futuro dovrebbe pertanto essere possibile di accreditare come addetti culturali funzionari del Ministero degli esteri.

Per quanto riguarda l'eventuale utilizzazione di personale tecnico posso assicurare che nell'elaborazione dei provvedimenti delegati è stato tenuto ben presente quanto contenuto nella raccomandazione al ministro del 24 luglio 1963.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione le notizie cui ivi si fa riferimento non corrispondono ad esattezza. I decreti delegati prevedono infatti che per il personale in servizio all'estero al momento della loro entrata in vigore si possono non applicare i limiti di tempo di permanenza all'estero fissati dagli stessi decreti delegati.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* ZAGARI.

BOLOGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si frappongono alla liquidazione a norma della legge 18 marzo 1958, n. 269 della pratica di indennizzo per beni situati nella ex zona B dell'Istria, intestata al profugo istriano Giovanni Dusa e recante il numero di posizione 1917/ZB.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere:

a) se il ministro del tesoro ritenga legittimo che detta pratica, formalmente perfezionata da circa due anni, e dopo dieci anni da che le autorità jugoslave, in violazione dell'articolo 8 del *Memorandum* di intesa, si sono indebitamente appropriate, impedendone il trasferimento dalla zona B, di un certo numero di opere d'arte, continui a rimanere carente sotto il motivo di futuri eventuali accordi con la Jugoslavia in materia di beni artistici (si tratta di proprietà privata);

b) se sia nelle competenze di un organo esecutivo, come è la Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni in cui alla ricordata legge n. 269, di andare oltre la semplice applicazione della legge;

c) se sia giusto e legittimo che il Dusà abbia a subire, in conseguenza di tale situazione, danni, specie per il ritardato pagamento dell'indennizzo cui ha diritto, tenendo presente che si tratta di un profugo anziano, paralizzato e cieco, malato, costretto a vivere in una baracca di un campo profughi.

Ciò premesso, l'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno e necessario intervenire impartendo le opportune disposizioni perché detta pratica venga liquidata con la massima urgenza. (18673)

**RISPOSTA.** — La competente commissione interministeriale ha esaminato a suo tempo la domanda di Giovanni Dusà deliberando a favore del medesimo la concessione dell'indennizzo di lire 2.567.360 a valore su fabbricati, terreni e scorte agricole.

Dall'indennizzo di cui sopra sono stati esclusi i beni mobili di uso domestico e l'attrezzatura del negozio di parrucchiere non risultandone provati la consistenza ed il forzato abbandono. Parimenti, sono stati esclusi i 20 oggetti di pregio artistico, di cui al verbale di sequestro del comitato distrettuale di Pirano in data 14 giugno 1956, per i quali l'interessato aveva chiesto di soprassedere alla stima, riservandosi di presentare elementi per la valutazione.

Successivamente il Dusà ha inviato una perizia estimativa eseguita dalla soprintendenza ai monumenti gallerie e antichità di Trieste, datata 9 settembre 1964, priva, per altro, della firma dell'estensore.

Pur avendo riesaminato gli atti sulla base di tale perizia, la suddetta commissione non ha ritenuto di poter adottare decisioni in me-

rito, per mancanza di sufficienti elementi probatori sul valore degli oggetti in questione.

Infatti, la citata « stima » della soprintendenza di Trieste, non risulta sia stata eseguita con diretta visione degli oggetti, di cui non si hanno notizie, ma a « memoria » e forse ispirata da una lettera diretta all'interessato da parte di un pittore in data 25 giugno 1961, nella quale il pittore stesso, sempre a memoria, indica il valore delle principali opere di che trattasi. Ove si consideri che la tela più importante è attribuita ora al Rembrandt ora al El Greco e che il suo valore è indicato in lire 1.500.000 al 1938, si potranno comprendere le perplessità della predetta commissione, perplessità che riguardano anche la competenza in merito alla trattazione della questione.

Poiché la indicata commissione interministeriale, cui spetta l'applicazione delle norme che disciplinano la concessione degli indennizzi, è per legge deliberante, questo Ministero non può che rimettere gli atti alla commissione stessa, perché venga deliberato in proposito in via definitiva, dando così la possibilità al Dusà di opporre eventualmente gravame ad una decisione da lui non ritenuta accettabile.

*Il Sottosegretario di Stato: AGRIMI.*

**BORRA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, nel segnalare le gravi conseguenze di una recente alluvione che ha colpito la Val Pellice, nella provincia di Torino, asportando tratti di strada, un ponte, argini, prese di canali e provocando gravi danni ad una centrale elettrica, isolando così intere borgate dei comuni di Luserna, di Bagnolo, di Rorà, di Lusernetta, paralizzando attività locali come quella delle cave di pietra e della filatura Turati e aggravando di conseguenza la difficile situazione locale sul piano dell'occupazione di una zona già fortemente colpita nel recente passato dalla crisi congiunturale, quali provvedimenti si intendano adottare per riparare sollecitamente i danni arrecati, per favorire un sollecito ritorno alla normalità, più che mai indispensabile per l'economia di tutta la regione interessata. (18444)

**RISPOSTA.** — A seguito delle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 ottobre 1966 in Val Pellice, sono stati autorizzati lavori di pronto intervento per l'importo complessivo di lire 49 milioni, per ripristino transito interrotto su ponti e strade, ricostruzio-

ne ponti, opere di consolidamento e sgombero, nonché per opere idrauliche.

Per quanto riguarda la riparazione definitiva delle opere danneggiate, si fa presente che essa potrà essere attuata in base al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, secondo i programmi operativi che saranno disposti dal competente provveditorato regionale alle opere pubbliche.

*Il Ministro: MANCINI.*

BRANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga scorretto il comportamento dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, sezione di Roma, la quale si è servita del notiziario del 24 maggio 1966, che avrebbe dovuto teoricamente essere dedicato alla celebrazione dell'entrata in guerra, per la propaganda elettorale dei candidati dell'associazione stessa, inclusi nelle liste dei vari partiti. (17032)

RISPOSTA. — La sezione di Roma della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha pubblicato nel *Notiziario* del 5 maggio 1966, i nomi di tutti i mutilati di guerra che avevano presentata la propria candidatura alle ultime elezioni amministrative per il comune di Roma, facendo precedere l'elenco dei nomi dalla presentazione che si riporta testualmente:

« La esperienza ha mostrato che la esiguità o addirittura la assenza di componenti in possesso di una adeguata conoscenza dei particolari problemi dei mutilati di guerra negli organi elettivi, siano essi enti locali o Assemblee parlamentari, ha creato varie volte difficoltà per la approvazione di provvidenze, regolamenti e leggi che molto da vicino ci interessavano.

Ecco il motivo per il quale, ormai da anni e in precedenti analoghe occasioni a quella del 12 giugno, *Notiziario* ha assunto la iniziativa di segnalare ai soci i nominativi dei mutilati di guerra che si presentano nelle varie liste. È ovvio che, per garantire la imparzialità più che doverosa in tale materia, la segnalazione è fatta mediante l'attento controllo delle liste ufficiali che il comune di Roma ha in questi giorni affisso nelle vie.

Di modo che tutti indistintamente i nostri soci figuranti nelle liste stesse sono stati segnalati alla attenzione dei lettori: le liste sono state elencate con lo stesso ordine numerico che figurano nel cartellone comunale.

Non si è creduto opportuno aggiungere il nome dei soci candidati al consiglio provin-

ciale in quanto, come è noto, le elezioni per questa Assemblea si svolgono con il sistema del collegio uninominale. E la nostra segnalazione avrebbe potuto assumere un carattere di parzialità politica orientando gli elettori verso candidati di una lista piuttosto che di un'altra.

Si è poi deciso di far risaltare i candidati membri del comitato centrale e del consiglio direttivo della sezione poiché, proprio per il principio base del quale si è accennato in apertura, ad essi va riconosciuta una attività e una competenza nella vasta materia interessante i mutilati di guerra ben superiore a quella vantata dai soci non dirigenti ».

Da quanto sopra risulta che la pubblicazione, intesa a difendere gli interessi della benemerita categoria, è stata del tutto imparziale, senza favorire gli iscritti nelle liste dell'uno o dell'altro partito.

*Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.*

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere se il comune di Rivarone, in provincia di Alessandria, che ha presentato il 21 gennaio 1957 domanda di mutuo di lire 24.200.000 per la costruzione della fognatura e che ha rinnovato quattro volte la domanda stessa, ne può, finalmente, ottenere l'accoglimento.

La popolazione di questo comune, che sa dell'accoglimento di molte domande presentate successivamente, fa appello al senso di giustizia dello Stato ed attende il provvedimento con il quale potrà risolvere il suo più grave problema. (16980)

RISPOSTA. — Effettivamente, in data 24 gennaio 1957, pervenne alla Cassa depositi e prestiti una domanda con la quale il comune di Rivarone (Alessandria), chiedeva un mutuo di lire 24.200.000 per la costruzione della fognatura subordinando, per altro, il concretamento dell'operazione alla concessione del contributo statale da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Non risulta che a detta istanza il comune suddetto abbia fatto seguito. Soltanto in data 31 marzo 1965 ha fatto pervenire altra richiesta di mutuo di lire 30 milioni per l'opera per l'assunzione di tale mutuo di 30 milioni. sopraindicata, per il quale lo stesso comune ha ottenuto nel 1966 il contributo dello Stato.

In relazione a quanto sopra, la Cassa depositi e prestiti ha già provveduto ad inviare al comune di Rivarone le opportune istruzioni per l'allestimento degli atti occorrenti

*Il Ministro del tesoro: COLOMBO.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga che si debba esaminare, con ogni benevolenza, la possibilità di concedere il mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti dal comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), che, al più presto possibile, deve risolvere il problema della sistemazione del cimitero (primo lotto, importo lire 30 milioni).

Per la sistemazione di tale opera, di assoluta necessità, è stato promesso il contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici, con nota del 23 gennaio 1965, n. 623.

(16450)

**RISPOSTA.** — Solo recentemente il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ha fatto pervenire alla Cassa depositi e prestiti il decreto concessivo del contributo statale dal quale si desume l'avvenuta approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera richiamata nell'interrogazione.

Sebbene tale decreto non risultasse ancora registrato dalla Corte dei conti, (la registrazione si rende necessaria ai fini dell'eventuale applicazione della speciale procedura di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale) in data 7 novembre 1966 sono state inviate al comune suddetto le opportune istruzioni, per l'allestimento degli atti occorrenti per la concessione del richiesto mutuo di 30 milioni.

*Il Ministro:* COLOMBO.

**BUSETTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, specialmente dopo l'emanazione della legge che riconosce agli effetti pensionabili le « malattie ritardate », tipiche dei reduci da « lager », intenda provvedere alla sollecita definizione delle pratiche degli ex deportati rendendo ad essi giustizia dopo oltre venti anni dal loro internamento e di cui è drammatica espressione la situazione in cui si trova il tenente di artiglieria alpina Dal Pont Gianpaolo di Giuseppe, residente a Belluno, la cui pratica di ricorso di pensione n. 592558 è da anni giacente presso la Corte dei conti, mentre risulta da autorevoli ed ineccepibili testimonianze che il Dal Pont ancora nei campi di sterminio si era chiuso in un clima di profonda tristezza e mutismo e poco dopo la sua liberazione perdeva completamente la capacità di intendere e volere tanto da dover essere ricoverato, a più riprese, in cliniche psichiatriche e nel nosocomio di Feltrè dove si trova tuttora.

(18477)

**RISPOSTA.** — Al Gian Paolo Dal Pont, con decreto ministeriale del 14 aprile 1961, n. 1937480, venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità « schizofrenia in fase di remissione » riscontratagli in sede di accertamenti sanitari eseguiti il 19 maggio 1960 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Udine.

Avverso il citato decreto di diniego, adottato in conformità al parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 31 dicembre 1960, trovasi attualmente pendente, presso la Corte dei conti, ricorso giurisdizionale iscritto al n. 592558.

Tuttavia, trattandosi di decreto emesso anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che, come è noto, all'articolo 24, secondo comma, prevede una speciale disciplina per la definizione delle istanze di pensione prodotte dagli ex internati militari e dagli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche, si è ritenuto opportuno promuovere il riesame, in via amministrativa, del decreto stesso.

A tal fine è stata interpellata la commissione medica superiore per conoscere se l'infermità da cui è affetto il Dal Pont, per le sue peculiari caratteristiche cliniche, possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto dal soggetto, quale prigioniero di guerra in Germania dal 9 settembre 1943 al 16 aprile 1945.

Si assicura che non appena il superiore collegio medico avrà formulato il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato:* BRACCESI.

**CASSANDRO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui, nonostante sia da lungo tempo scaduto il termine di presentazione delle domande da parte degli interessati, non si sia ancora provveduto a corrispondere le indennità — messe a disposizione del governo tedesco — in favore di quei prigionieri di guerra italiani che lavorarono nei campi di concentramento del Reich. (17973)

**RISPOSTA.** — È da premettere che il governo della repubblica federale tedesca non ha rimborsato al Governo italiano indennità relative alle prestazioni lavorative effettuate in Germania da prigionieri di guerra italiani durante l'ultimo conflitto, a ciò ostando anche

— a parere dello scrivente — il disposto dell'articolo 77/4 del trattato di pace.

Ciò premesso, si fa presente che, in base all'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 per la definizione di alcune questioni finanziarie e patrimoniali — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 — la Germania ha versato all'Italia 40 milioni di marchi tedeschi a definizione delle questioni economiche pendenti fra i due paesi.

Con detto accordo è stata devoluta al Governo italiano la facoltà di ripartire il controvalore della somma versata — nel quadro dello spirito, oltre che della lettera dell'accordo medesimo — tra cittadini ed enti italiani che vantavano, nei confronti di cittadini ed enti tedeschi, crediti non connessi con gli eventi bellici.

Con legge 5 luglio 1964, n. 607, sono state emanate norme per l'applicazione dell'accordo e determinate, nel modo seguente, le categorie dei crediti indennizzabili:

a) depositi in *Reichsmarck* esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali, enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Germania federale e del *Land* di Berlino;

b) crediti documentati non connessi con gli eventi bellici;

c) titoli di debito pubblico tedesco stilati in *Reichsmarck*;

d) banconote in *Reichsmarck*, in possesso di connazionali rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento, o dal lavoro non volontario in Germania.

Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e l'appartenenza ad una delle predette categorie nonché per la relativa liquidazione, la legge di cui sopra contempla la costituzione di una apposita commissione ministeriale, a suo tempo regolarmente formata, la quale per altro non ha potuto in passato svolgere i propri lavori in quanto — essendo necessaria, per la validità delle deliberazioni, la presenza di tutti i membri — l'assenza di alcuni di questi ha reso impossibili i lavori stessi. All'inconveniente si è però ovviato con la recente legge 6 maggio 1966, n. 333, recante norme interpretative della richiamata legge 5 luglio 1964, n. 607, in base alla quale le deliberazioni possono essere adottate con un *quorum* ridotto di membri.

La commissione ha potuto, quindi, iniziare la propria attività, decidendo di dare la precedenza alle domande di lieve importo, che sono la grande maggioranza, ed i primi

pagamenti degli indennizzi liquidati già sono stati disposti, tramite la Banca nazionale del lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato:* AGRIMI

CATALDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di illegalità continua e manifesta in cui agisce il sindaco e la maggioranza relativa democristiana del comune di Bernalda (Matera), anche a danno di consiglieri ed assessori del PSI e del PSDI.

Sintomatico di una mentalità è l'episodio avvenuto il 20 settembre 1966; è convocato il consiglio comunale con all'ordine del giorno dimissioni del sindaco e degli assessori Plati, Lopenne, Moschetti, Di Stasi. In tre minuti il sindaco apre e scioglie la seduta senza permettere discussione alcuna. Per le ore 11 dello stesso giorno convoca verbalmente la giunta municipale tramite un netturbino, con all'ordine del giorno le dimissioni degli assessori sopradetti, con palese e grave violazione di legge. Gli interessati si precipitano al comune dove dal segretario comunale apprendono che la riunione della giunta municipale ha avuto inizio alle ore 10,55 e che era già terminata.

Tipico colpo di mano per punire gli amici-nemici della giunta e ridurli a miglior consiglio.

Chiede inoltre di conoscere l'esito del ricorso avanzato in data 23 settembre 1966 dagli assessori interessati, e la posizione assunta dal prefetto di Matera sia in merito alla delibera di giunta sia in merito al ricorso, specificando la parte che il predetto medesimo ha avuto nelle vicende poco chiare e poco liete dell'amministrazione comunale di Bernalda. (19198)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Bernalda è attualmente in crisi a causa dei dissidi determinatisi in seno alla maggioranza consiliare e sfociati nelle dimissioni del sindaco e di 5 assessori su 6.

In effetti il consiglio comunale è stato convocato il 20 settembre 1966 per prendere atto delle anzidette dimissioni, ma la seduta è stata sciolta prima che fosse adottata una determinazione al riguardo.

Subito dopo il sindaco e un assessore hanno ritirato le dimissioni ed è stata, quindi, convocata d'urgenza la giunta, alla cui riunione hanno partecipato il sindaco stesso e due assessori, che ha preso atto delle dimissioni degli altri 4 assessori. Il prefetto, però, ha annullato la relativa deliberazione in quanto illegittima.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1967

Recentemente è stata avanzata proposta di revoca del sindaco dalla carica, per discutere la quale il consiglio è stato convocato per il 14 gennaio 1966.

La situazione è seguita dal prefetto per gli eventuali, ulteriori interventi che si rendessero necessari.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

CETRULLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale intento abbia il Ministero stesso in riferimento all'annunciato disegno di legge che riguarda la promozione ad appuntato dopo 17 anni di servizio per i militari appartenenti ai corpi di polizia.

Inoltre chiede di conoscere quali ostacoli sono insorti dopo l'annuncio che il ministro ne aveva dato alla commissione difesa e di cui la stampa si era fatta divulgatrice. (19323)

RISPOSTA. — Il problema della promozione ad appuntato dopo 17 anni di servizio dei militari appartenenti all'arma dei carabinieri ed ai corpi di polizia è oggetto di attenta considerazione da parte della difesa, trattandosi di una esigenza prioritaria dell'arma e dei corpi interessati.

Il relativo schema di disegno di legge non ha per altro potuto ancora essere definito, a causa soprattutto della difficoltà di reperire la necessaria copertura finanziaria.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

COCCIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi sia stata sospesa l'erogazione dell'assegno di incollocamento all'invalido di guerra Giraldi Angelo da Antrudoco (Rieti) libretto di pensione n. 5415389 malgrado la commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, avesse accolto la richiesta dell'invalido per il cambio di classe dalla quinta alla seconda; e quando si esaurirà l'esame della posizione del Giraldi preannunciato da parte della direzione delle pensioni di guerra con lettera le 2 settembre 1964. (12678)

RISPOSTA. — L'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, subordina la concessione dell'assegno di incollocamento alla sussistenza di determinati requisiti, fra cui l'iscrizione dell'invalido nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e l'effettivo incollocamento per circostanze non imputabili all'interessato.

Detti requisiti debbono esistere congiuntamente e, pertanto, il venir meno di uno di

essi comporta la cessazione della corresponsione del beneficio.

Risultando che il signor Angelo Giraldi svolgeva attività di barbiere nel negozio della moglie — titolare della relativa licenza di esercizio — venne disposta, nei confronti del predetto invalido, la sospensione dell'assegno di incollocamento, in precedenza concessogli in aggiunta alla pensione di guerra di quarta categoria. Infatti era venuto a mancare il requisito dell'effettivo stato di disoccupazione, esplicitamente stabilito, come anzidetto, dalla succitata norma di legge.

Successivamente, in relazione alla reinscrizione del Giraldi dalla quinta alla seconda classe delle liste di collocamento, disposta da parte dell'ufficio provinciale del lavoro di Rieti, venivano effettuati, per il tramite dei competenti organi, opportuni accertamenti intesi a valutare l'adeguatezza dell'occupazione dell'interessato ai fini della sussistenza o meno del requisito dell'effettivo incollocamento.

A seguito del favorevole esito dell'istruttoria esperita in tal senso, in data 30 agosto 1966 è stato ripristinato il pagamento dell'assegno in questione.

*Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.*

COTTONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se ritenga urgente intervenire presso la direzione generale dell'ENEL, al fine di far assicurare la regolare e costante erogazione di energia elettrica nelle contrade di Strasatti e Petrosino della città di Marsala, nelle quali vivono più di 10 mila abitanti, e dove sono in attività molte aziende industriali, artigiane e commerciali.

Risulta infatti che nelle due contrade la erogazione dell'energia elettrica, a causa della deficienza degli impianti, è quanto mai aleatoria, con gravissimo danno per la popolazione e la sua attività. (18885)

RISPOSTA. — Le interruzioni lamentate nelle frazioni di Petrosino e Strasatti, i cui impianti di alimentazione a media tensione si trovano molto vicini al mare in zona fortemente salina, sono dovute a condizioni atmosferiche particolarmente avverse.

Per migliorare il servizio è stata già disposta dall'ENEL una manutenzione straordinaria in tutta la rete di distribuzione, con la sostituzione totale degli isolatori esistenti con isolatori antisale nei tronchi maggiormente esposti.

È stata inoltre iniziata la costruzione di una nuova linea a 20 cavalli-vapore dalla ca-

bina primaria di Matarocco alla zona in questione in maniera di ripartire il carico su diverse linee.

A ciò vanno aggiunti i vari lavori di costruzione e di manutenzione sulla rete a media tensione per migliorare l'alimentazione della città di Marsala e delle frazioni vicine, adeguando così gli impianti alle aumentate richieste dell'utenza.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere:

a) considerato che le enormi difficoltà in cui si dibattono attualmente i comuni possono farsi risalire alle enormi spese di indebitamento che le amministrazioni hanno dovuto sopportare nell'immediato dopoguerra per le necessità contingenti d'intervento nell'accelerato sviluppo economico del nostro paese, nonché, in via subordinata, al conseguente fenomeno di spopolamento delle campagne ed alla successiva urbanizzazione il che, ovviamente, ha comportato l'assunzione di oneri gravosissimi per la strumentazione delle periferie cittadine e per gli insediamenti residenziali, gravando altresì in modo assai rilevante sulle provvidenze assistenziali e sulle specializzazioni in particolare;

b) tenuta presente la progressiva diminuzione delle compartecipazioni statali o quanto meno, la loro distribuzione non equipollente alle perdite subite per effetto della abolizione e riduzione di tributi pertinenti alla finanza locale mentre, per converso, hanno segnato aumenti sensibili i costi delle manutenzioni e delle spese per i funzionari degli uffici giudiziari, dei servizi metrici, dei servizi di leva, ecc. che dovrebbero ritenersi di pertinenza dello Stato unitamente a diversi altri di carattere promiscuo, il cui peso prevalente viene addossato ai comuni;

c) rilevato altresì che i comuni provvedono, tra l'altro, a mantenere in sesto a totale carico una rilevante rete viaria comprendente, oltreché le strade comunali vere e proprie, anche traverse di strade statali, il tutto sottoposto a rapida usura stante l'indiscriminato aumento di automezzi di varia portata e la esigenza di ampliare le sedi rotabili e di costruire agevoli raccordi di collegamento atti a facilitare l'intercomunicazione tra i centri abilitati;

d) sottolineato che il logorio dei manti stradali deve attribuirsi, in modo specifico, al passaggio di automezzi pesanti intercorrenti

da e per gli altri comuni e per servizi interessanti la collettività dal che può dedursi il convincimento che il problema di manutenzione e sistemazione ordinaria e straordinaria delle strade comunali deve necessariamente assurgere a problema di carattere nazionale, sicché la spesa dovrebbe essere sopportata con fondi posti interamente a carico dello Stato o almeno in compartecipazione con lo stesso ed in equa proporzione al grado di interesse reciproco;

e) atteso che alla manutenzione e sistemazione delle arterie statali si provvede con i proventi della tassa di circolazione sui veicoli a trazione meccanica e con l'imposta di fabbricazione sui carburanti (che forniscono una cospicua fonte di entrata in costante incremento) e considerato che analogo sistema si dovrebbe adottare per le strade comunali e assegnate ai comuni in dotazione per il loro mantenimento in normale assetto, e ciò mediante la concessione di una aliquota percentuale dei suddetti tributi a scioglimento dell'impegno chiaro, tassativo ed inequivocabile assunto dallo Stato col decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, all'articolo 4, il quale recita: « Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 400, è provvisoriamente elevato a lire 176 milioni, salvo revisione ai sensi dell'articolo 2 della legge suddetta »;

f) dato atto che a distanza di 19 anni nulla è ancora stato fatto, malgrado la provvisorietà del provvedimento legislativo sopraindicato, mentre gli oneri comunali inerenti e pertinenti le strade sono incrementati in proporzione geometrica e tenuto conto che nell'impegno di revisione e di aggiornamento, a suo tempo assunto, era implicito il riconoscimento da parte dello Stato delle ragioni addotte dai comuni a sostegno delle loro tesi;

g) preso atto delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale dell'ANCI, se intendano esaminare l'opportunità che lo Stato contribuisca in equa misura alla conservazione, manutenzione e sistemazione del patrimonio stradale comunale.

Se ritengano pertanto di prendere iniziativa per attribuire in modo permanente ai consumi una congrua aliquota della tassa di circolazione sui veicoli a trazione meccanica e dell'imposta di fabbricazione sui carburanti, in funzione di idonei parametri da scegliersi con criteri di giustizia distributiva e nell'interesse specifico dell'intera collettività nazio-

nale, da devolversi, specificamente alla manutenzione, conservazione e sistemazione delle strade e delle opere ad esse inerenti e pertinenti (ponti, argini, tombini, ecc.).

(17446)

RISPOSTA. — Il problema della viabilità comunale, urbana ed extraurbana, ha formato da tempo oggetto di attento esame, in considerazione del fatto che tale settore delle opere pubbliche dei comuni è tra quelli che meritano i maggiori aiuti, non al solo fine di sollevare le condizioni di bilancio degli enti predetti, ma soprattutto perché la viabilità costituisce un elemento fondamentale e insostituibile per migliorare le condizioni generali, per sviluppare le attività sociali, economiche e produttive e per consentire migliori condizioni di vita agli abitanti. In particolare, poi, il problema della viabilità locale è posto in maggior evidenza dallo sviluppo della motorizzazione, la quale capillarmente tocca tutti i centri minori.

Per la sistemazione delle strade interne agli abitati può applicarsi la legge 15 febbraio 1953, n. 184, mentre per tutte le altre strade è applicabile la legge 21 aprile 1962, n. 181, articolo 4.

Non è possibile però concedere contributi statali ai comuni, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di detti enti. Vero è che in base al programma di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono stati trasferiti alle province oltre 50 mila chilometri di strade comunali, alleviando in tal modo considerevolmente i bilanci comunali, ma ovviamente con tale provvedimento il problema non può dirsi risolto. Ed infatti, in considerazione di ciò questo Ministero non ha mancato di esaminare la possibilità di promuovere l'emanazione di norme di legge per consentire la concessione di contributi statali per la manutenzione delle strade in parola, in analogia a quanto previsto per le strade provinciali dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Tali proposte sono state avanzate in occasione dello studio dei provvedimenti da adottare per la programmazione.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha informato che, nonostante il Ministero medesimo abbia rappresentato e sostenuto, anche per ragioni di equità, la indilazionabile esigenza di attribuire ai comuni, mediante la devoluzione in loro favore di una quota della tassa di circolazione sui veicoli e dell'imposta di fabbricazione sui carburanti, nuovi cespiti che valgano a ristabilire un certo equilibrio dei loro bilanci, i Ministeri finanziari si sono

dichiarati contrari ad ogni proposta avanzata in proposito, osservando che le attuali condizioni del bilancio dello Stato non consentono distrazioni di quote di imposta.

Il Ministero delle finanze ha espresso avviso contrario alla proposta devoluzione ai comuni di una aliquota della tassa di circolazione relativa agli autoveicoli e dell'imposta sui carburanti, in considerazione del fatto che le severe esigenze di bilancio dello Stato non consentono attualmente ulteriori interventi a favore dei comuni stessi.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi che ritardano la completa definizione delle pratiche di pensione di guerra a favore della signora Biliardi Seconda vedova Bolognesi di anni 77 madre dei caduti Bolognesi Carmelo e Bolognesi Zeeo.

Per sapere per quale motivo non le sono stati concessi gli assegni dal giorno della domanda di pensione e l'assegno per le decorazioni.

Per sapere, infine, quali motivi ostano alla concessione dell'assegno di previdenza.

(18371)

RISPOSTA. — Alla signora Bigliardi (non Biliardi) Seconda, quale madre della camicia nera scelta Bolognesi Carmelo, caduto in combattimento durante la guerra civile di Spagna, venne concesso, con decreto ministeriale del 2 dicembre 1938, n. 5127, il trattamento pensionistico a decorrere dal 21 marzo 1938.

Con successivo decreto ministeriale del 23 ottobre 1946, n. 13944, regolarmente notificato all'interessata, il suddetto beneficio fu revocato. E ciò in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, che, con l'articolo 5, ebbe a disporre la revoca delle pensioni e degli assegni di guerra, diretti o di reversibilità, concessi agli appartenenti alla MVSN ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza della guerra civile di Spagna.

Intervenuto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente modificazioni alle disposizioni abrogative di cui alla succitata norma di legge, in favore della signora Bigliardi, con decreto ministeriale del 10 luglio 1948, n. 26898, venne ripristinata la pensione di guerra indiretta con effetto dal 1° gennaio 1948, come tassativamente indicato dall'articolo 10 del menzionato decreto n. 249.

Con altra domanda pervenuta il 30 agosto 1952, la predetta signora ebbe a chiedere

trattamento pensionistico anche per la perdita di un secondo figlio, Bolognesi Zoco (non Zoco), deceduto a causa del servizio prestato, durante la guerra 1940-45, nelle forze della sedicente RSI.

Si rendeva possibile l'accoglimento di tale istanza soltanto con l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1955, n. 14, istitutiva di « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana ». In conseguenza all'interessata è stato attribuito, con decreto ministeriale del 9 dicembre 1959, n. 40862, il trattamento pensionistico nella misura più favorevole prevista dall'articolo 79 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per i casi di perdita di due figli.

La decorrenza dell'anzidetta concessione è stata fissata al 12 febbraio 1955, data di entrata in vigore della cennata legge 5 gennaio 1955, n. 14, come espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge medesima.

Per quanto concerne, invece, la reversibilità alla Bigliardi dell'assegno annesso alla medaglia di bronzo al valor militare di cui era stato decorato, alla memoria, il figlio Bolognesi Carmelo che, come anzidetto, cadde in combattimento durante la guerra civile di Spagna, si fa presente che, alla stessa, non compete tale beneficio in quanto, con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, è stato disposto la revoca delle concessioni di decorazioni conferite agli appartenenti alla disciolta MVSN, in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Si precisa, infine, che alla Bigliardi è stato già concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 72 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni. Infatti, con decreto del 18 dicembre 1957, n. 924, della direzione provinciale del tesoro di Reggio Emilia, alla predetta è stato attribuito l'assegno in parola a decorrere dal 1° giugno 1957, primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

*Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Carlo Paggi, nato a Montefalco (Perugia) il 20 novembre 1907, residente a Trevi (Perugia) frazione di Parrano. (18866)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra di Carlo Paggi è stata definita negativamente con il decreto ministeriale dell'8

febbraio 1961, n. 1932856, adottato in conformità del giudizio tecnico-sanitario espresso dalla commissione medica di Firenze e confermato dalla commissione medica superiore.

Con detto provvedimento, infatti, all'interessato è stato negato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648, diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non classificabilità dell'affezione gastrica per la quale aveva fruito, in precedenza, di assegno rinnovabile di ottava categoria.

Poiché avverso il succitato decreto di diniego il Paggi ha proposto ricorso giurisdizionale n. 588186, il relativo fascicolo degli atti è stato trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cenno gravame.

Non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Riommi Giovanni, nato a Foligno (Perugia) il 3 agosto 1920, ivi residente nella frazione di Scafali. (18867)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1432552 relativa a Giovanni Riommi, nato a Foligno il 3 marzo 1920 (non 3 agosto 1920), è stata regolarmente definita.

Al predetto, infatti, con decreto ministeriale del 9 luglio 1955, n. 1569292, debitamente notificato l'11 agosto dello stesso anno, è stato negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità « lievi note di artrosi apofisaria del segmento lombare » e per non classificabilità delle allegate turbe cardio-funzionali, idrocele sinistro e gastrite.

Non risulta che, successivamente, il Riommi abbia prodotto una qualsiasi altra istanza e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da parte di questa amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Gildo Pachino di Paolo, nato a Naro (Agrigento) il 16 settembre 1916, residente a Foligno (Perugia) via Orfini, 1. (18868)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 18 maggio 1956, n. 1676766, a Gildo Pachino è stato negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità « spondilo-artrosi lombo dorsale » riscontratagli in sede di accertamenti sanitari.

Avverso il suindicato decreto di diniego, l'interessato ha proposto ricorso giurisdizionale n. 469171 a seguito del quale il fascicolo degli atti è stato trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Olivio Menichini fu Alessandro e di De Santis Emma, nato a Foligno il 25 ottobre 1908 residente in Foligno, via G. B. Vitelli, 9. (18869)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 4 aprile 1952, n. 1234905, al signor Menichini Olivo (non Olivio) è stato negato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, diritto a trattamento pensionistico di guerra per non dipendenza da fatto bellico dell'infermità denunciata.

Avverso il succitato decreto di diniego, lo interessato ha proposto ricorso giurisdizionale n. 278248 a seguito del quale il fascicolo degli atti è stato trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Ronca Ercole di Anselmo, nato a Scheggino (Perugia) il 2 febbraio 1934, ivi residente. (18871)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa amministrazione, precedenti pensionistici di guerra che si riferiscano al signor Ronca

Ercole di Anselmo, nato a Scheggino il 2 febbraio 1934 ed ivi residente.

Ai fini di poter effettuare ulteriori accertamenti, sarebbe opportuno conoscere gli estremi di trasmissione della domanda di pensione ed ogni altro elemento utile all'identificazione della relativa pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:* BRACCESI.

CURTI IVANO E PIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dei metodi usati dall'Istituto centrale di statistica nei confronti di 54 dipendenti che occupano con le loro famiglie altrettanti appartamenti dello stabile di proprietà dell'Istituto stesso in via Luigi Ungarelli ai numeri 2, 4, 6.

L'Istituto centrale di statistica costruì l'edificio in questione fruendo della sovvenzione statale prevista dai decreti legislativi dell'8 maggio 1947, n. 399 e del 17 aprile 1948, n. 1029 e, nel 1950, assegnò in fitto ai suoi impiegati i 54 alloggi trattenendo per altro, per proprio uso, gli scantinati che adibi a magazzini, sottraendoli ai fini cui erano destinati.

Nonostante che la legge prevedesse la cessione a riscatto, l'Istituto centrale di statistica ignorando le reiterate sollecitazioni degli interessati, non volle provvedere alla consegna rivendicata dagli assegnatari, eludendo così la lettera e lo spirito della legge.

Oggi, dopo 15 anni, si offre agli aventi diritto il riscatto degli appartamenti sulla base del valore, invitandoli a pagare per gli stessi un prezzo superiore del 300 per cento al reale costo dello stabile, la cui spesa, per altro, è stata interamente coperta con i proventi dell'affitto nel corso dei tre lustri.

Gli interroganti chiedono pertanto se il ministro intenda adoperarsi affinché il riscatto degli alloggi sia concesso agli attuali assegnatari alle condizioni più favorevoli o quanto meno che sia scomputato dal costo calcolato sul valore venale l'importo costituito dai versamenti di 15 anni di fitto corrisposti all'Istituto centrale di statistica proprietario dello stabile. (15540)

RISPOSTA. — L'Istituto centrale di statistica costruì, con il contributo dello Stato, lo edificio posto in Roma, via Ungarelli numeri 2, 4 e 6 ed assegnò in locazione 51 alloggi in esso compresi ai propri dipendenti, destinando a portinerie i rimanenti tre.

I relativi contratti di locazione stipulati con gli interessati, non prevedevano, per al-

tro, l'uso degli scantinati cui fanno riferimento gli interroganti; anzi l'Istituto proprietario asserisce al riguardo di non avere a suo tempo ricevuto, da parte dei propri dipendenti, alcuna istanza intesa ad ottenere la concessione in locazione di tali locali.

Risulta, inoltre, che, nella specie, non si tratta di singoli vani scantinati da attribuirsi ai vari alloggi, bensì di un unico locale, posto al piano interrato del numero civico 6 dell'edificio, mentre, per quanto riguarda i numeri civici 2 e 4 non esistono interrati in corrispondenza dei relativi alloggi.

Il locale unico, di proprietà dell'Istituto centrale di statistica, sito al piano interrato del numero civico 6 di via Ungarelli, secondo le previsioni originarie del progetto del fabbricato, doveva essere adibito a locali di sgombero (cantina).

Il locale in parola non fu però assegnato in locazione, bensì fu adibito, tenuto conto delle esigenze di spazio dell'ente predetto, alla conservazione della grande quantità di stampati che l'attività dell'istituto comporta.

Ciò premesso, per quanto riguarda l'eventuale diritto degli assegnatari degli alloggi, di proprietà dell'Istituto centrale di statistica, di ottenere il riscatto anche del cennato locale scantinato, si fa presente che, per caso analogo riguardante la cessione in proprietà di pertinenze o accessori dello INCIS, gli assegnatari hanno prodotto ricorso alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica che ha emesso una decisione, impugnata dagli interessati con ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

Risultando, pertanto, la questione che forma oggetto dell'interrogazione in esame collegata alla definizione del cennato ricorso tuttora pendente avanti il Consiglio di Stato, si ritiene opportuno, per il momento, attendere le decisioni del predetto consesso.

In merito, poi, al rilievo degli interroganti relativo al prezzo di cessione degli alloggi di che trattasi, che risulterebbe di gran lunga superiore al reale costo degli alloggi stessi, si fa presente che tale prezzo, a termini dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, è dato dal valore venale determinato da un'apposita commissione provinciale — che tiene conto, per altro, anche delle effettive, attuali condizioni degli alloggi — ridotto dal 30 per cento nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di occupazione dell'immobile da parte del richiedente il riscatto.

Avverso la valutazione operata dalla predetta commissione provinciale può essere, inoltre, esperito ricorso alla commissione regionale di cui all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 2.

Ciò premesso, e per quanto concerne l'attuale stato delle pratiche di riscatto degli alloggi di via Ungarelli nn. 2, 4 e 6, s'informa che gli interessati, ricevuta la comunicazione del valore venale degli alloggi stessi, hanno presentato il ricorso, previsto dall'articolo 7 suindicato, alla competente commissione regionale presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio.

Non appena, pertanto, tali gravami saranno stati decisi, potrà farsi luogo alla stipula dei contratti di vendita con gli aventi diritto.

Nei riguardi, infine, della richiesta degli interroganti, intesa ad ottenere che le somme versate dagli aspiranti cessionari a titolo di semplice fitto, durante gli anni della locazione, siano detratte dal prezzo di vendita degli alloggi, si fa presente che tale agevolazione non è prevista dalle disposizioni di legge sulla cessione in proprietà degli alloggi popolari.

*Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.*

DE CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se ritengano opportuno intervenire presso le direzioni delle Terme di Chianciano (Siena), di Montecatini (Pistoia), di Fiuggi (Frosinone), di Torre Canne (Brindisi), ecc. per contenere i prezzi — sempre crescenti — ai quali deve assoggettarsi chi è costretto a recarsi in dette località per cura e non per svago.

Alle terme di Chianciano quest'anno l'ingresso all'Acqua Santa importa lire 650 (mattina), mentre l'ingresso per Sant'Elena (pomeriggio) costa lire 450 — il che anche all'interrogante appare eccessivo per un'acqua che viene attinta quasi gratis, da millenni, dalla natura. (17701)

RISPOSTA. — Premesso che gli ultimi aumenti dei prezzi per le cure negli stabilimenti termali di Chianciano e Fiuggi risalgono agli anni 1963 e 1964, e che nel complesso termale di Torre Canne gli stessi prezzi sono rimasti invariati da tempo ancora più remoto, si precisa che solo negli stabilimenti di Montecatini si sono registrati aumenti delle tariffe negli ultimi anni, per altro in misura contenuta.

Tali maggiorazioni si sono rese necessarie per fronteggiare gli oneri sempre crescenti dei costi di gestione, nonché i miglioramenti eco-

nomici per il personale previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Per quanto concerne Chianciano, si fa presente che sulle tariffe ordinarie vengono praticate sensibili riduzioni a favore degli assistiti da enti previdenziali (INAM, ENPAS, INADEL, ENPDEP, Opera nazionale invalidi di guerra, ecc.) nonché a favore di numerose mutue aziendali, ivi comprese quelle dei maggiori complessi industriali italiani.

Circa, infine, le terme di Fiuggi, deve rilevare che quell'amministrazione comunale ebbe, a suo tempo, a contestare gli aumenti richiesti dall'ente gestore e che tali aumenti ebbero corso, nell'aprile del 1964, solo a seguito di lodo favorevole all'ente gestore emesso dal collegio arbitrale al quale la controversia, sulla base delle clausole contrattuali, era stata devoluta. Detto lodo, per altro, veniva impugnato dal comune dinnanzi alla magistratura ordinaria ed il relativo giudizio è ancora pendente.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
GASPARI.

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga che l'amministrazione comunale di Corropoli (Teramo) debba essere richiamata alle sue responsabilità al fine di rendere transitabile la strada comunale n. 32 (sotto San Donato) che d'inverno si trasforma in un vero e proprio torrente con grave pericolo per la popolazione. (19222)

RISPOSTA. — La strada già classificata come strada comunale esterna, con provvedimento della giunta municipale di Corropoli 30 giugno 1965 è stata inclusa tra quelle vicinali. Come tale, la manutenzione e la sistemazione della stessa incombe agli utenti, a norma delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446.

Trattandosi, tuttavia, di strada soggetta al pubblico transito, il comune è tenuto a concorrere nelle relative spese.

La prefettura di Teramo ha, pertanto, invitato l'amministrazione comunale a provvedere con ogni urgenza, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla costituzione del consorzio tra gli utenti per la manutenzione e sistemazione della strada in questione, riservandosi ogni ulteriore necessario intervento.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

DE LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponda al vero la noti-

zia secondo cui il progetto di legge relativo ai miglioramenti del trattamento di quiescenza degli iscritti alla Cassa pensioni sanitari, di iniziativa del ministro del tesoro, nonostante sia giacente da tempo presso la Presidenza del Consiglio, non sia stato ancora posto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio dei ministri per la relativa approvazione e l'ulteriore presentazione al Parlamento.

In caso affermativo, l'interrogante, in considerazione del fatto che la categoria dei sanitari pensionati da anni è ancorata ad un trattamento economico assolutamente irrisorio, chiedono al Presidente del Consiglio se ritenga necessario ed urgente accelerare la procedura prevista per l'approvazione del provvedimento di che trattasi da parte del Consiglio dei ministri e la relativa presentazione al Parlamento. (18945)

DE LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia vero che la direzione generale degli istituti di previdenza ha da tempo predisposto uno schema di disegno di legge e che è stato anche già firmato dal ministro del tesoro, relativo ai miglioramenti da apportare al trattamento di quiescenza dei pensionati della Cassa per le pensioni ai sanitari.

Difatti, alla formulazione di tale schema di disegno di legge si è pervenuti dopo oltre due anni dalla nomina di apposita commissione incaricata dell'esame tecnico-finanziario del bilancio di detta Cassa e, per quanto tale esame abbia evidenziato la disponibilità dei fondi occorrenti per la rivalutazione delle pensioni, le complesse procedure burocratiche ritardano ancora l'erogazione degli aumenti spettanti alla categoria che, a differenza degli altri ex dipendenti dagli enti locali, tuttora ne vengono privati.

Per conoscere, inoltre, se sia vero che il ministro dell'interno sia stato contrario a detto disegno di legge, in quanto ritiene che esso non possa prevedere miglioramenti per effetto dei quali il trattamento di quiescenza, in qualche caso, superi l'ultimo stipendio; non considerando che la Cassa per le pensioni dei sanitari, in virtù del proprio statuto, si differenzia da altri analoghi istituti, sia perché le contribuzioni versate dagli iscritti superano quasi del 100 per cento la misura dei contributi corrisposti dagli iscritti alle altre Casse pensioni, sia perché il pensionamento dei sanitari coincide con la cessazione del libero esercizio professionale che pone in ulteriore

difficoltà economica questa categoria di pensionati.

In caso affermativo, se ritenga opportuno superare l'opposizione del ministro dell'interno, per i motivi enunciati e fatti propri dalla menzionata commissione di studio e della direzione generale degli istituti di previdenza, rimandando alla sovranità del Parlamento ogni decisione in ordine all'opportunità di approvare le norme predisposte, allo scopo di evitare ulteriore grave danno alla benemerita categoria. (17613)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri del 2 dicembre 1966 ha approvato il provvedimento al quale si fa riferimento nelle interrogazioni sopra riportate.

Il relativo disegno di legge è in corso di presentazione al Parlamento.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* SALIZZONI.

DE MARZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente provvedere affinché il vincitore del concorso per il posto di direttore generale della federazione casse mutue artigiani, bandito con la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del 30 ottobre 1965 e concluso entro il 20 ottobre 1966, entri subito nelle sue funzioni in quanto tale ente trovasi in posizione anormale da troppo tempo proprio al vertice della burocrazia direttiva. (19419)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 31 dicembre 1966 è stata approvata la delibera 20 ottobre 1966 con la quale il consiglio centrale della federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ha nominato il dottor Giovanni De Luca direttore della federazione medesima.

*Il Ministro:* BOSCO.

DE PASCALIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo parere in merito al fatto che a Gambolò (Pavia), nonostante il periodo elettorale, il gestore dell'unico cinema pubblico ha rifiutato di concedere ai partiti e alle liste impegnate nella competizione elettorale l'uso della sala. Tale rifiuto ha costituito — anche per la stagione invernale — una indubbia difficoltà per quel colloquio fra elettori e partiti che rappresenta la sostanza della vita democratica. Di fronte alla impossibilità delle autorità locali di Governo di intervenire, l'interrogante chiede di sapere se ritenga il ministro un rifiuto siffatto motivo sufficiente per il ritiro e la

sospensione della licenza di pubblico esercizio, e, comunque, per un intervento rivolto a garantire in concreto la libertà di parola e di propaganda. (18996)

RISPOSTA. — Nel comune di Gambolò esiste un solo locale di pubblico spettacolo, gestito dallo stesso proprietario, il quale, di recente, ha rifiutato alla federazione provinciale pavese del PSI la concessione della sala per un pubblico comizio, indetto nel corso della campagna per le elezioni amministrative.

Analogo rifiuto è stato opposto a tutti gli altri partiti politici, in quanto il titolare del locale non intendeva assumere la responsabilità di eventuali danni che potevano derivare dalla destinazione del locale ad uso diverso da quello per cui è stato collaudato.

Il rifiuto del gestore non può configurare alcuna violazione delle norme di legge che disciplinano il funzionamento dei pubblici locali, né un abuso del titolo di polizia. È da tener presente, anzi, che il divieto di adibire, senza preventivo nulla osta del questore, i locali di pubblico spettacolo a manifestazioni diverse da quelle autorizzate con la licenza, è una condizione espressamente prevista dall'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui inosservanza comporta, oltre l'esercizio dell'azione penale, sanzioni amministrative.

*Il Sottosegretario di Stato:* CECCHERINI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre, dopo cinque anni di contrattempi, anomalie e gravissime irregolarità, una severa inchiesta per accertare le responsabilità dell'incuria e dell'imperizia, con le quali sono stati condotti i lavori stradali nella zona INA-casa di Molfetta (Bari), via Giovinazzo, statale n. 16:

a) la sistemazione stradale ha subito numerosissime modifiche, rifacimenti conclusi hanno modificato quanto sembrava definitivo;

b) il materiale usato, di scadentissima qualità, si è sgretolato dopo pochissimi giorni dalla sistemazione;

c) le scalinate, già fatiscenti e rifatte in vari punti, sono la testimonianza della più assoluta imperizia.

Di fatto con le prime piogge la zona si muterà in un pantano, pericolosissimo per la presenza di buche profondissime e speroni di rocce non intaccate dal piccone e a causa della scarsissima illuminazione serale e notturna. (17274)

RISPOSTA. — La GESCAL ha riferito quanto segue.

Le opere previste per la sistemazione esterna del quartiere realizzato in Molfetta, investono la competenza sia della gestione sia della locale amministrazione comunale, facilitata nell'adempimento degli impegni assunti, con la concessione da parte della gestione stessa, di un mutuo di 70 milioni.

Delle opere in parola, risultano già eseguite, anche a cura del comune, quelle fondamentali e cioè strettamente necessarie per poter disporre la consegna degli alloggi agli aventi diritto, come ad esempio la fognatura principale delle acque nere, le reti idrica ed elettrica, lo sbancamento e massicciata di due strade longitudinali e di una trasversale, ecc.

Non si nasconde, tuttavia, che altre opere importanti dovranno essere realizzate per completare la prevista urbanizzazione del quartiere e conferire allo stesso il necessario grado di funzionalità.

A tale scopo si sono avuti recentemente ulteriori contatti con il comune e con la competente stazione appaltante, con i quali è stata concordata una serie di provvedimenti atti a consentire la realizzazione delle seguenti opere: fognatura per la raccolta delle acque bianche; asfaltatura delle strade principali; costruzione delle strade secondarie; sbancamenti e sistemazione superficiale dei terreni circostanti i fabbricati; muri di contenimento e di delimitazione, scarpate, ecc.

Secondo le intese raggiunte il comune, per i lavori di propria spettanza, dopo avere redatto apposito preventivo ed assunto le necessarie deliberazioni, trasmetterà alla gestione richiesta per la concessione di un ulteriore mutuo di circa 40 milioni; richiesta che sarà sottoposta, con la maggiore sollecitudine, all'esame degli organi deliberanti per le decisioni di competenza.

Per le opere di competenza della gestione, la predetta stazione appaltante è stata incaricata a redigere e trasmettere nuova perizia di spesa che, con altrettanta sollecitudine, sarà esaminata e sottoposta alle necessarie approvazioni degli organi deliberanti.

Nel frattempo, il comune provvederà quanto prima a ripristinare ed asfaltare le predette due strade principali che sono state danneggiate a causa dei lavori per la costruzione delle reti idrica, elettrica e fognaria, eseguiti in tempi successivi.

Per quanto, infine, si riferisce alla cattiva esecuzione di alcune opere, come si lamenta al punto b) e c) dell'interrogazione in riscontro, nel premettere che le stesse non sono

state ancora collaudate, si fa presente che la predetta stazione appaltante ha già messo le debite contestazioni all'impresa esecutrice Mazzitelli per l'eventuale rifacimento o completamento delle opere medesime.

*Il Ministro:* MANCINI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato che nel comune di Gravina di Puglia (Bari), sono già pronti 120 appartamenti — 60 GESCAL e 60 dell'IACP — non occupati, perché non approvvigionati di acqua e se siano stati disposti provvedimenti urgenti per impedire che il patrimonio immobiliare di miliardi di lire vada in rovina con grave pregiudizio per il soddisfacimento del bisogno di case popolari, avvertito dalla comunità locale. (17878)

RISPOSTA. — Nel comune di Gravina di Puglia sono stati da tempo ultimati i lavori di costruzione di 12 alloggi popolari e 104 alloggi per lavoratori GESCAL.

Tali alloggi non possono essere consegnati agli aventi diritto a causa della mancata costruzione da parte del comune di Gravina di Puglia, delle reti stradali, idriche, fognanti, ed elettriche, a cui allacciare gli alloggi medesimi.

Il predetto comune, interessato sin dal 21 aprile 1964, non ha iniziato i lavori di costruzione dei tronchi stradali nonostante le numerose sollecitazioni dell'IACP di Bari.

Pertanto è stata interessata la prefettura di Bari al fine di un intervento presso l'amministrazione comunale di Gravina di Puglia perché provveda a rendere funzionali, nel più breve tempo possibile, gli alloggi indicati.

*Il Ministro:* MANCINI.

FIUMANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuno urgentemente intervenire nei confronti della commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari di Reggio Calabria, allo scopo di evitare che, in maniera non rituale, vengano assegnati nel rione Gebbione nella città di Reggio Calabria i due alloggi da riservarsi per i dipendenti dell'Istituto autonomo case popolari, in base al combinato disposto dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 655.

L'interrogante fa presente che, nell'ipotesi la riserva dell'1 per cento degli alloggi, prevista dalla legge a favore dei dipendenti dell'istituto, sia stata avanzata in maniera non

ortodossa, questa circostanza non può essere utilizzata per mettere a concorso generale i due alloggi in parola, in quanto essi non risultano inclusi nel bando relativo e quindi non possono essere assegnati.

È ragionevole invece presumere che, saputa la questione di forma, i due alloggi possano essere assegnati ai legittimi destinatari.  
(17945)

**RISPOSTA.** — In merito all'assegnazione effettuata dalla commissione provinciale di Reggio Calabria degli alloggi costruiti a carico dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, occorre premettere che le suddette commissioni provinciali non sono legate da un vincolo di subordinazione gerarchica a questo Ministero e pertanto il loro operato può essere sindacato soltanto nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, ossia attraverso il ricorso alle competenti commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Per quanto attiene in particolare all'assegnazione degli alloggi realizzati nel rione Gebbione della città di Reggio Calabria, nel provvedere all'assegnazione stessa la commissione provinciale — contrariamente all'avviso espresso da questo Ministero — ha ritenuto di applicare le disposizioni generali contenute nella legge n. 655, senza tener conto delle specifiche finalità che si era proposto di raggiungere la legge finanziaria n. 640, sulla eliminazione delle case malsane. Su tale discorso presupposto ha altresì ritenuto di riservare il 15 per cento degli alloggi alle categorie dei profughi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, norma questa non ritenuta sinora applicabile agli altri alloggi costruiti dall'IACP a totale carico dello Stato.

Infine, per quanto concerne le specifiche doglianze per la mancata riserva di due alloggi al personale dipendente dell'IACP di Reggio Calabria, la commissione provinciale non ha aderito alla relativa richiesta per una questione procedurale in quanto tale riserva non era stata espressamente prevista nel bando di concorso. Le ragioni dei dipendenti dovevano, pertanto, farsi valere eventualmente — come già chiarito — in sede di ricorso alla competente commissione regionale di vigilanza.

*Il Ministro:* MANCINI.

**FODERARO.** — *Al Governo.* — Per conoscere quali misure straordinarie saranno adottate in favore della categoria dei commercianti

delle zone colpite dalle recenti calamità atmosferiche, nel quadro dei provvedimenti in via di adozione per favorire la ripresa delle zone danneggiate.

L'interrogante fa presente che l'aiuto concreto alla categoria dei commercianti delle zone colpite deve necessariamente essere dato con quel carattere di priorità già invocato per il settore dell'agricoltura, non potendosi disconoscere la reale funzione delle categorie mercantili, autentico tessuto connettivo di tutta l'economia nazionale. Soltanto una larga politica creditizia, accompagnata da adeguati sgravi fiscali, potrà consentire l'auspicabile ripresa dall'attuale stato di paralisi, che ha colpito il settore commerciale in una così vasta parte del paese.  
(18982)

**RISPOSTA.** — Attesa la gravità degli eventi calamitosi che recentemente hanno colpito alcune province italiane, il Governo ha emanato particolari provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica delle zone disastrose.

Per i settori di competenza di questo Ministero: industria, commercio ed artigianato, le provvidenze di cui trattasi prevedono in particolare: la concessione alle imprese individuali e sociali, industriali commerciali e artigiane, di un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a 500 mila lire; finanziamenti a tasso agevolato, con garanzia sussidiaria dello Stato a favore delle medie e piccole imprese industriali e delle imprese commerciali e artigiane; la erogazione di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane sinistrate; la proroga al 31 dicembre 1968 dei contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle imprese industriali, commerciali e artigiane sinistrate delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* ANDREOTTI.

**FRANCHI, CUTTITTA, CRUCIANI E GUARRA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a sua conoscenza gli strani sviluppi della situazione delle opere del fabbricato D del quartiere INA-Casa di Como Sagnino (cantiere n. 9740), i cui assegnatari dal marzo 1960, anche su richiesta dell'ente gestore, stanno segnalando gli inconvenienti tecnici degli alloggi senza che la pratica abbia alcun seguito né negativo né positivo; e per conoscere, in considerazione anche del fatto che dal 9 febbraio 1966 gli assegnatari si astengono dal versamento delle

quote mensili di riscatto depositate a nome del condominio presso una banca cittadina, quali interventi urgenti intenda operare. (18055)

RISPOSTA. — La commissione consiliare della GESCAL nella seduta del 22 dicembre 1964 dovette respingere la perizia redatta dall'IACP di Como, avendo rilevato che alcune delle opere previste per la sistemazione dei fabbricati compresi nel cantiere n. 9740 in Como, non erano da ritenersi « tecnicamente indispensabili » come precisato nella convenzione a suo tempo stipulata, in applicazione dell'articolo 26-1 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, con tutte le stazioni appaltanti dell'ente, proprio per disciplinare gli interventi post-collaudando nelle costruzioni ex INA-Casa.

Venne disposto un rigoroso controllo dello stato dei predetti fabbricati al fine di individuare gli inconvenienti realmente esistenti e di stabilire, d'intesa con la citata stazione appaltante (IACP), l'entità e la natura dei lavori da eseguire perché effettivamente indispensabili, con esclusione, ovviamente, di quelli di competenza della gestione, bensì a carico della « manutenzione ordinaria ».

Successivamente, funzionari della gestione hanno esperito *in loco* le indagini di cui sopra, concordato con i tecnici della stazione appaltante, presenti al sopralluogo unitamente al rappresentante degli assegnatari, la rielaborazione della perizia già menzionata per renderla più corrispondente alle opere da eseguire per l'eliminazione degli inconvenienti accertati nei fabbricati di che trattasi.

La stazione appaltante medesima ha già compiuto le relative operazioni di competenza e trasmesso alla gestione i nuovi elaborati che sono in avanzata fase di istruttoria e verranno quanto prima sottoposti agli organi deliberanti per le necessarie approvazioni.

*Il Ministro:* MANCINI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono alla definizione delle seguenti pratiche di pensione di guerra: Appolloni Ernesto, già pensionato di ottava categoria (posizione n. 288566) che attende l'assegno vitalizio di incollocabilità; Tonini Umberto, figlio del defunto Pier Ugo per il periodo dal 1° novembre 1962 al 23 aprile 1963, data del compimento del 21° anno di età (posizione n. 1875583/M.N.); Ceschiutti Wally, vedova del defunto Giuseppe (posizione n. 927196); Baldissera Mario, il cui ricorso alla Corte dei conti, numero 496351, è stato da tempo accolto. (18154)

RISPOSTA. — Appolloni Ernesto, nato a Favodo il 10 novembre 1919, posizione numero 288566. Per definire la domanda con la quale il signor Appolloni ha chiesto di conseguire il trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, si è reso necessario interpellare la commissione medica superiore per stabilire se l'infermità « oligofrenia *post choc* emotivo », per la quale il collegio medico provinciale di Trento ha proposto la concessione di detto beneficio, possa identificarsi con l'affezione « bradipsichismo psichico da *shoc* emotivo » per la quale l'interessato è in godimento della pensione privilegiata di guerra di ottava categoria a vita.

Infatti, per l'attribuzione del cennato trattamento è necessario accertare che la pronuncia del collegio medico provinciale sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra (quarto comma del citato articolo 7 della legge n. 1240 del 1961).

Non appena il predetto superiore collegio medico, che ha di recente sottoposto a visita diretta l'invalido, avrà fatto conoscere il proprio parere in merito alla questione, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Tonini Pier Ugo, nato ad Imola (Bologna) il 23 aprile 1942, posizione n. 1875583/Ind.M.N. Nei riguardi del signor Tonini Pier Ugo, quale orfano dell'ex militare Umberto (non Tonini Umberto orfano di Pier Ugo come segnalato dall'interrogante) venne predisposto schema di decreto concessivo di trattamento pensionistico di guerra a decorrere dal 1° novembre 1962, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fino al 23 aprile 1963, data di raggiungimento della maggiore età.

Il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sede di esame di detto provvedimento, ha espresso l'avviso che, nella specie, la decorrenza dovesse essere fissata, invece al 12 febbraio 1955, data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

In conformità del cennato parere è stato ora predisposto un nuovo schema di provvedimento concessivo trasmesso al comitato medesimo, per l'ulteriore corso.

Visintini Wally, vedova di Ceschiutti Giuseppe, posizione n. 627196/Ind.N.G. Con istanza del 3 marzo 1965, la signora Wally Visintini, vedova dell'ex militare Giuseppe Ceschiutti, ha chiesto trattamento pensionistico di guerra assumendo che la morte del

marito, avvenuta il 7 novembre 1961 per ulcera duodenale in cirrosi epatica, è da porsi in relazione con il servizio dallo stesso prestato durante il conflitto 1940-45.

Premesso che il dante causa non ebbe mai a produrre domanda di pensione di guerra, si fa presente che non è stato possibile, sinora, acquisire la completa documentazione necessaria per la definizione della pratica di che trattasi. Infatti la capitaneria di porto di Monfalcone, a suo tempo interessata, ha fatto conoscere di non poter, per il momento, trasmettere il foglio matricolare e gli atti sanitari del defunto signor Ceschiutti, essendo la posizione matricolare del medesimo in corso di aggiornamento.

Non appena detto ente, opportunamente sollecitato anche di recente, avrà fatto pervenire la cennata certificazione, saranno adottati, con sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Baldissera Mario, nato il 21 gennaio 1928 a Pordenone (Udine), posizione numero 1801095/M.N. In esecuzione della decisione del 7 giugno 1965, n. 230682, della Corte dei conti, al signor Mario Baldissera, con decreto ministeriale del 21 gennaio 1966, n. 030962, è stato concesso, ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 14, e per il periodo dal 12 febbraio 1955 all'11 febbraio 1957, il trattamento economico di prima categoria con superinvalidità di cui alla tabella E lettera F annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, oltre l'assegno di cumulo di settima categoria.

Il relativo ruolo di iscrizione n. 2517190 è stato trasmesso, con elenco del 19 febbraio 1966, n. 5, alla direzione circondariale del tesoro di Pordenone per gli adempimenti di competenza.

Inoltre, ai fini di stabilire il diritto o meno del suddetto invalido ad ulteriore assegno, sogno stati disposti, nei riguardi del medesimo, nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Udine.

Non appena il suindicato collegio medico, sollecitato il 18 ottobre 1966, avrà fatto pervenire il verbale della visita di cui sopra, verranno adottati, con ogni premura, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.*

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del tesoro.* — Per sapere — premessa la viva preoccupazione degli enti interessati e dei cittadini tutti della provincia di Venezia di fronte al

decreto interministeriale 18 febbraio 1966 che ha stornato ben 800 milioni, risultanti dai ribassi d'asta ottenuti in sede di aggiudicazione delle opere portuali di Venezia e Porto Marghera, della prima quota di fondi destinati, sul piano dei porti, a quello di Venezia, l'interrogante fa presente in particolare che:

a) i fondi assicurati a Venezia con il decreto del 18 febbraio surrichiamato sono assolutamente indispensabili per un minimo di efficienza dei lavori programmati. Pretendere di sottrarre 800 milioni da un'opera dell'importo globale di 7.820 milioni, significa sottrarre oltre il 10 per cento degli importi assegnati;

b) detti fondi fanno parte di un piano di 12,5 miliardi per il porto di Venezia (vedi decreti interministeriali 17 gennaio 1965 e 15 dicembre 1965) di cui una larga parte per 5,23 miliardi si è dovuta rinviare ad altri esercizi per mancanza di fondi;

c) per assicurare la piena efficienza dei lavori appaltati sono necessarie opere non contemplate e tuttavia indifferibili (arginamenti, scolo acque di laguna, segnalamenti, apprestamenti per la navigazione, ecc.) che non troveranno più la disponibilità per la loro esecuzione;

d) i fondi a disposizione della D.L. per imprevisti ed altro sono assolutamente insufficienti per garantire di portare a termine i lavori. Era appunto previsto che i ribassi d'asta avrebbero dato lo spazio necessario. Per l'opera di cui al punto c), il decreto prevede una spesa di 5.660 milioni, di cui i lavori a base d'asta sono stati 5.565. Restano a disposizione del decreto-legge 95 milioni, pari ad appena l'1,7 per cento contro oltre un 12 per cento che sarebbe necessario;

e) il capitolato di oneri prevede a carico dell'appaltante revisione prezzi, lavori a misura, ecc. Questi oneri non troveranno copertura se anticipatamente (anziché a fine lavori) i ribassi d'asta vengono destinati ad altri lavori. I lavori appaltati rischiano dunque di non essere ultimati;

f) in ogni caso, essendo i fondi destinati al porto di Venezia, eventuali risparmi che si verificassero a fine lavori debbono essere destinati al porto di Venezia per il completamento delle opere necessarie;

g) le esigenze espresse non sono ipotetiche, ma hanno una triste documentazione in precedenti lavori a Venezia. Nel 1960 furono stanziati (legge 20 febbraio, n. 1233) 2.000 milioni per l'escavo del bacino commerciale n. 2. Dopo la gara di appalto il Ministero di-

spose lo storno del ribasso d'asta. Iniziati i lavori e verificatisi fatti impreveduti, si dovettero interrompere i lavori, scavando metà bacino, per mancanza di fondi. Da allora il bacino non è stato più ultimato;

h) gli appalti in esame erano stati richiesti in concessione dal consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto di Venezia-Marghera, di cui questo provvedimento fa parte; così come analoga concessione è stata richiesta dal consorzio di Genova per i lavori di quel porto. A Venezia la concessione è stata negata adducendo che non ne sarebbe venuto alcun danno dalla gestione diretta ministeriale. È evidente che in caso di concessione lo storno ora previsto non sarebbe stato ammissibile;

i) si vuole infine ripetere che i lavori di approfondimento ed allargamento relativi al tratto di canale della deviazione per il porto San Leonardo a Marghera sono stati integrati con finanziamento previsto dalla legge 13 marzo 1961, n. 528 (lavori dichiarati in quella data urgenti ed indifferibili per la salvaguardia della città di Venezia); l'eventuale storno non può essere disposto che per legge — quali iniziative intendano assumere perché rimanga assegnato al porto di Venezia l'intero importo stanziato sul primo programma del piano dei porti nazionali. (17789)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale (lavori pubblici, marina mercantile, bilancio e tesoro) in data 10 agosto 1966 è stata destinata al porto di Portogoribaldi la spesa complessiva di lire 800 milioni per la esecuzione di un primo lotto di lavori ritenuti indispensabili per assicurare, attraverso il completamento del terminale di quel porto, l'agibilità dell'intera via navigabile interna Pontelagoscuro-Ferrara.

Tuttavia a differenza di quanto asserito dall'interrogante, la predetta assegnazione non graverà interamente sulle economie ottenute negli appalti relativi alla costruzione del canale Malamocco-Marghera bensì su tutte le disponibilità conseguite e da conseguire nel corso di attuazione del programma di utilizzazione dello stanziamento di 75 miliardi di lire autorizzato con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200.

Pertanto non possono ritenersi giustificate le preoccupazioni manifestate dall'interrogante in ordine alla paventata impossibilità di far fronte agli eventuali nuovi e maggiori oneri che dovrebbero verificarsi durante la esecuzione dei lavori interessanti lo scalo veneziano, considerato che l'anzidetta assegna-

zione inciderà in misura molto modesta sulle economie degli appalti del Malamocco già espletati.

D'altra parte senza voler considerare gli aspetti di merito del problema sopra illustrati, debbesi sottolineare la piena legittimità della procedura seguita dai dicasteri interessati nel destinare la somma di lire 800 milioni a Portogoribaldi, ove si tenga conto del fatto che la ripartizione dello stanziamento di cui alla citata legge n. 1200 è stata effettuata sulla base delle esigenze di ciascun porto e delle specifiche opere che dovevano essere realizzate per soddisfare le medesime e non come assegnazione globale di spesa.

*Il Ministro della marina mercantile:*  
MANCINI.

GAMBELLI FENILI E MASCHIELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia al corrente delle gravi lesioni prodottesi nella galleria in costruzione in località Fosso delle Fornaci, sulla strada Valnerina tra i comuni di Visso e Pieve Torina (Macerata).

La notizia apparsa sulla stampa locale non ha sorpreso la popolazione del luogo che ben conosce la natura del terreno argilloso e franoso. Ciò che invece sorprende è che l'ANAS nonostante le ripetute segnalazioni, ha continuato i lavori spendendo cifre ingenti, e che solo dopo il franamento del tratto sud avvenuto nei giorni scorsi, ha sospeso i lavori.

Per sapere altresì perché il progetto appaltato sia stato variato sollevando la galleria a soli ventinove metri dal valico e su terreno franoso, quando il progetto primitivo prevedeva l'attraversamento dello spartiacque in terreno più solido ed a cinquanta metri dal varco.

Per sapere inoltre se:

1) ritenga di aprire un'inchiesta per accertare le responsabilità dell'accaduto;

2) quali misure intenda prendere per realizzare la galleria nel modo più funzionale e con i dovuti accorgimenti tecnici. (16255)

RISPOSTA. — Per la eliminazione del valico delle Fornaci, tra i centri abitati di Visso e Casa Vecchia (frazione di Pieve Torina) lungo la strada statale n. 209 Valnerina, il compartimento ANAS di Ancona redasse nel febbraio 1963 un progetto per la costruzione di una galleria di valico in località Appennino.

Il relativo traforo della lunghezza di metri 700 venne previsto a quota 750 in base a rilievi grafici, non essendo stato possibile,

data la stagione, effettuare diretti rilievi in campagna.

All'atto esecutivo, effettuati i rilievi definitivi, risultò che la galleria — se mantenuto alla quota originariamente prevista — avrebbe avuto una lunghezza di oltre 900 metri.

Si rese perciò necessario un nuovo studio, inquadrando l'opera in un piano generale di sistemazione della statale « Valnerina » e come risultante di tale studio fu deciso lo spostamento della galleria ad una quota di 20 metri più in alto di quella prevista.

All'uopo fu redatta una perizia di variante tecnica, nella quale per assicurare la protezione della zona di valico dalle precipitazioni nevose venne prevista la costruzione di una galleria vera e propria della lunghezza di metri 250 e di una galleria artificiale di altri 250 metri.

Nell'approntamento del nuovo elaborato si tenne conto dei suggerimenti contenuti nella relazione geologica redatta dall'istituto di geologia dell'università di Pisa e successivamente fu altresì interpellato il servizio geologico d'Italia, il quale, per il tratto in esame dove si è verificato lo smottamento, non solo espresse parere favorevole alla costruzione della galleria artificiale, ma ne consigliò la realizzazione come la migliore soluzione da adottare in relazione alla particolare natura del terreno costituito in tale tratto da marne particolarmente attaccabili dagli agenti atmosferici esterni.

Durante l'esecuzione della detta galleria artificiale in fase di scavo si è verificato uno smottamento che si è riflesso per una lunghezza di metri 30 sull'adiacente tratto di galleria artificiale già ultimato.

Fra le diverse cause concomitanti che possono aver provocato l'imprevisto fenomeno deve essere messa in particolare evidenza la intensità dell'azione delle acque meteoriche verificatesi nella zona durante l'esecuzione degli scavi.

Come di norma in tali casi si sono disposti i provvedimenti per procedere alla ricostruzione, con opportuno dimensionamento, del tratto di galleria artificiale lesionato sistemando contemporaneamente le pendici a monte, provvedimenti che hanno già riportato il parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'ANAS, per cui i lavori della variante, che non sono stati comunque interrotti se non nel tratto dove si è verificato lo smottamento, sono stati ripresi da tempo anche in questa zona.

*Il Ministro:* MANCINI.

GIRARDIN, GUARIENTO, DE MARZI E STORCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere la ragione per la quale non si è provveduto da parte dell'ANAS all'allargamento del tratto Curtarolo (Padova)-Bassano del Grappa (Vicenza), della strada statale n. 17 Valsugana, che è uno dei tracciati di maggior traffico della corrente turistica diretta dal nord Europa verso l'Italia, tenendo particolarmente presente la necessità di collegare la Valsugana a Padova con la autostrada della Serenissima.

Gli interroganti nel far presente che i lavori effettuati per l'allargamento della Valsugana si sono fermati a Curtarolo e inspiegabilmente non si ha notizia di concrete iniziative per completare il lavoro di allargamento fino a Bassano del Grappa, chiedono quali urgenti iniziative intenda prendere per affrontare l'esecuzione dell'opera. (18035)

RISPOSTA. — Nei prossimi programmi ANAS saranno tenute presenti le esigenze prospettate per i lavori di ammodernamento nel tratto Curtarolo-Bassano del Grappa della strada statale n. 47 Valsugana e saranno soddisfatte compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

*Il Ministro:* MANCINI.

GREGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — anche in relazione a un recente convegno nazionale degli amministratori degli ECA, tenutosi a Roma e nel quale « è stata segnalata l'insufficienza dei fondi e la grave situazione in cui si trovano gli ECA, i quali potrebbero essere costretti a ridurre la misura dei sussidi, già modesti, e abolire del tutto alcuni servizi indispensabili a favore dei bisognosi, quali gli asili notturni, i ricoveri, i refettori, ecc. »:

1) quale sia la cifra complessiva spesa ogni anno, sul piano nazionale, dagli ECA;

2) quale parte di questa cifra provenga direttamente da contributi statali;

3) come questa cifra si distingua in spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli ECA ed in spese producenti direttamente una utilità per gli assistiti;

4) quale sia oggi il numero del personale dipendente dagli ECA.

In particolare infine l'interrogante gradirebbe conoscere se la minacciata riduzione ed abolizione di « alcuni servizi indispensabili a favore dei bisognosi quali gli asili notturni, i ricoveri, i refettori » abbia già comportato e possa comportare a breve scadenza una riduzione del personale stesso. (17391)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1967

**RISPOSTA.** — Premesso che la rilevazione statistica delle attività degli enti comunali di assistenza viene curata dall'Istituto centrale di statistica, si fa presente che dall'annuario statistico dell'assistenza e della previdenza sociale, pubblicato nel luglio 1965, emergono i seguenti dati definitivi riguardanti l'anno 1962:

1) spese per attività istituzionali lire 14.657.907.000 di cui lire 5.867.458.000 riferentisi agli ECA dei capoluoghi di provincia e lire 8.790.449.000 ai rimanenti ECA;

2) spese per le attività delegate lire 17.855.352.000 di cui lire 6.116.730.000 riferentisi agli ECA dei capoluoghi di provincia e lire 11.738.622.000 ai rimanenti ECA;

3) spese patrimoniali lire 720.436.000.

Le spese per l'amministrazione, comprendenti anche quelle per il personale, ascendono in complesso a lire 5.488.147.000 di cui lire 3.565.775.000 si riferiscono agli ECA dei capoluoghi di provincia, con una incidenza sul totale della spesa del 29 per cento e lire 1.922.372.000 riguardano gli ECA dei rimanenti comuni, con una incidenza del 9,1 per cento.

Conseguentemente, l'incidenza media delle spese per l'amministrazione, comprendenti anche quelle per il personale, ha raggiunto il 16 per cento del complesso delle attività degli ECA ammontante a lire 33.233.695.000.

Per gli anni 1963 e 1964, secondo i dati provvisori forniti dall'ISTAT, si rilevano le seguenti indicazioni:

anno 1963, assistiti: 2.110.041.

Spese per le attività istituzionali . . . . .	L.	23.697.515.000
spese per le attività delegate . . . . .	»	16.799.151.000
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>40.496.666.000</b>

anno 1964, assistiti: 2.038.172.

Spese per le attività istituzionali . . . . .	L.	27.112.124.000
spese per le attività delegate . . . . .	»	11.501.557.000
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>38.613.681.000</b>

Per conseguire una più particolareggiata distinzione degli oneri sostenuti dagli ECA per il personale, questo Ministero ha già avviato

una rilevazione, tuttora in corso, sulla situazione organizzativa e finanziaria degli stessi enti, con riferimento all'anno 1965.

Circa l'entità dell'aiuto statale, si precisa che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno vengono annualmente stanziati i fondi destinati all'integrazione dei bilanci degli ECA, da ripartirsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968. I fondi in questione, per il 1966, sono stati complessivamente di lire 19.600.000.000.

I fondi stessi sono stati erogati in ragione di lire 16.934.000.000 a titolo di contributo ordinario e di lire 2.666.000.000 per le esigenze straordinarie via via determinatasi nei riguardi degli ECA, nonché per gli interventi spettanti ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**GREGGI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano gli intendimenti del Governo per quanto riguarda la risoluzione del problema delle baracche, costruite in tutta la Marsica a seguito del terremoto del 1915 e tuttora abitate da povera gente, attaccata alla sua terra e ad un lavoro umile, improbo ed irredittizio.

In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere se lo Stato, non avendo saputo in oltre mezzo secolo, ormai, risolvere in maniera più adeguata e decorosa il problema degli alloggiamenti, ritenga doveroso, ora, cedere almeno agli abitanti la proprietà di questo tipo di alloggio, vincolandoli al pagamento di una cifra puramente simbolica, permettendo così almeno di utilizzare liberamente e senza nuovi oneri, costruzioni ormai fatiscenti e assolutamente inadeguate ad un minimo di moderne esigenze igieniche ed ambientali.

(18472)

**RISPOSTA.** — In ordine al primo punto della interrogazione s'informa che il deputato Giuseppe Fracassi, presentò, in data 30 gennaio 1964, alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 900, concernente la costruzione in Abruzzo, sino al limite di lire 3 miliardi e con le norme delle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e 23 marzo 1958, n. 315, di case da destinare alle famiglie alloggiate in baracche ovvero in edifici comunque fatiscenti costruiti in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

Questo Ministero ha espresso a suo tempo parere favorevole all'approvazione di tale proposta, considerata la necessità di sanare una situazione che si protrae sin dal 1915.

La seconda esigenza segnalata dall'interrogante è stata soddisfatta dalla legge 30 marzo 1965, n. 225, in base alla quale gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che li abitavano alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Con circolari ministeriali 21 luglio 1965, n. 1451, e 21 febbraio 1966, n. 190, emanate d'intesa con il Ministero delle finanze — direzione generale del demanio, sono state impartite disposizioni interpretative della citata legge.

L'istruttoria per poter addivenire alla stipulazione dei contratti di vendita degli alloggi agli interessati è in fase avanzata presso i competenti uffici periferici.

*Il Ministro:* MANCINI.

GUARRA E ROBERTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda intervenire in ordine all'assegnazione degli alloggi nel comune di Capua (Caserta), di cui al bando n. 17735, assegnazione nel corso della quale sarebbero avvenuti notevoli abusi dato che sarebbero state favorite famiglie già in possesso di alloggio anche di proprietà, mentre non sarebbe stato assegnato l'alloggio alla famiglia di Merola Pasquale ristretta in coabitazione e con solo 20 metri quadrati a disposizione mentre la esclusione sarebbe dispesa da una trascurabile formalità. (16230)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con comunicazione del 19 dicembre 1966 ha specificato quanto segue: « Premesso che la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi realizzati in Capua a seguito del bando GESCAL n. 17735 è ancora in corso di formazione, si fa presente che alla domanda presentata dal signor Merola sono stati attribuiti, in sede di graduatoria provvisoria, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, complessivamente 6 punti, di cui 2 per antigiencità dell'alloggio occupato dall'interessato e 4 per il carico familiare. Nessun punto è stato attribuito per anzianità di lavoro, in quanto il richiedente, come risulta sia dalla dichiarazione dallo stesso resa, sia dalle attestazioni dell'amministrazione dalla quale egli dipende, ha sempre prestato servizio non già nella circoscrizione di zona ove sorgono gli alloggi, bensì in località Carditello sita nel comune di San Tammaro. Per altro, la posizione del signor Merola non risulta ancora definitiva, dovendo la predetta com-

missione esaminare, ai sensi del citato decreto, il ricorso del medesimo presentato avverso la graduatoria provvisoria.

Per quanto attiene alle presunte irregolarità nell'assegnazione degli alloggi in parola, si reputa opportuno precisare che, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, le commissioni provinciali formano le graduatorie di assegnazione sulla base della documentazione prodotta da ogni singolo concorrente, nonché in relazione alle indagini esperite a mezzo degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali. Tuttavia, qualora la gestione, in sede di ratifica della graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi realizzati in Capua, dovesse riscontrare vizi di legittimità nella graduatoria stessa, provvederà ad interessare, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1964, n. 1471, la commissione centrale per il parere di competenza.

*Il Ministro:* MANCINI.

GUIDI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengano necessario intervenire per correggere una condizione di intollerabile imposizione fiscale nei confronti del dominio collettivo di Macchie-Amelia (Terni), verso cui il prelievo tributario assorbe integralmente e supera persino le entrate del predetto dominio collettivo. (18235)

RISPOSTA. — Da una verifica straordinaria eseguita recentemente dal competente ufficio tecnico erariale su domanda del presidente del dominio collettivo di Macchie, è stato accertato che non sussistono le condizioni per una variazione in diminuzione dei redditi imponibili relativi agli immobili di proprietà dello stesso ente.

Spiace pertanto dover comunicare che nessun provvedimento può essere adottato a favore del dominio collettivo di Macchie.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

MANENTI E ANGELINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del pessimo stato della strada statale n. 423 Urbinate, di cui si rendono urgenti la sistemazione e l'ammodernamento sia per lo aumentato volume del traffico sia perché collega l'Adriatica alla Tiberina, toccando un centro di particolare importanza culturale, storica e turistica come Urbino.

Se intenda intervenire perché sia disposto il reperimento dei fondi occorrenti per rendere la statale 423 di veloce e facile scorri-

mento eliminando gli inconvenienti determinati dall'attuale stato di precarietà della medesima. (18022)

RISPOSTA. — La statale n. 423 Urbinate allo stato attuale si presenta in buone condizioni di viabilità in quanto a cura del compartimento di Ancona sono stati eseguiti lo scorso anno lavori di totale copertura del piano viabile con trattamento superficiale.

Inoltre la statale stessa è stata interessata da numerosi lavori di risagomatura, risanamenti e consolidamenti; è stato provveduto alla sistemazione dell'innesto con la statale n. 73-bis, presso Urbino, ed all'eliminazione di una pericolosa strettoria nei pressi di Santa Maria delle Febbrece.

L'ANAS ha poi in corso di redazione un progetto di circa 200 milioni per il miglioramento di un primo tratto della detta statale da Urbino verso la statale n. 16, Adriatica.

*Il Ministro:* MANCINI.

MATARRESE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle proteste suscitate nel comune di Poggiorsini (Bari) dalla assegnazione degli alloggi ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (case per i lavoratori agricoli) ai signori Di Paolo Giacomo, Ditrio Francesco e Antonacci Pietrantonio, che non sarebbero braccianti in quanto proprietari e fittuari di notevoli estensioni di terreno e sarebbero già proprietari di case. In particolare l'Antonacci è accertato che sia proprietario di diversi alloggi dati in locazione e che, per di più, ha concesso in locazione anche l'alloggio costruito con il finanziamento statale di cui alla succitata legge.

In considerazione della indignazione provocata nella piccola comunità di Poggiorsini dai fatti denunciati, si chiede se sia opportuno disporre un'accurata inchiesta che accerti i fatti e adotti gli opportuni provvedimenti, a cominciare dalla revoca dei finanziamenti illegalmente concessi. (18841)

RISPOSTA. — La legge 30 dicembre 1960, n. 1676, offre la possibilità ai lavoratori agricoli dipendenti di ottenere l'assegnazione:

a) di alloggi costruiti in ogni provincia a mezzo di enti realizzatori indicati dalla legge;

b) di somme per la costruzione diretta di un alloggio;

c) di somme per l'ampliamento e riattamento di vecchie abitazioni di loro proprietà.

Ciò premesso, s'informa che il comitato provinciale preposto alla assegnazione di alloggi e di somme ai lavoratori agricoli dipendenti, nella seduta del 10 dicembre 1965, ebbe a graduare un elenco di istanze tendenti ad ottenere l'assegnazione di un contributo per l'ampliamento dei propri alloggi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1776.

La graduatoria, nella quale vennero inclusi i signori Di Paolo Giacomo, Di Tris Francesco ed Antonacci Pietrantonio, fu formulata in base alle dichiarazioni fornite dagli interessati sulla domanda stessa e tenuto conto dei documenti esibiti, tra i quali la iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti (risultante da regolari attestazioni fornite dal servizio contributi agricoli unificati di Bari, conservati negli atti).

In prosieguo, i predetti furono invitati a presentare il progetto di ampliamento e così il comitato provinciale ritenne meritevole di approvazione, nella seduta del 29 luglio 1966, quello del signor Di Tria, e nella seduta del 21 settembre 1966 quello del signor Antonacci, mentre il progetto del signor Di Paolo Giacomo era in istruttoria presso l'ufficio del genio civile di Bari.

Nel luglio 1966 pervennero da Poggiorsini anche al predetto comitato esposti anonimi, nei quali veniva rivolto invito a revocare le concessioni di contributi perché le persone suindicate non si trovavano nelle condizioni volute dalla legge per ottenere il beneficio richiesto.

Esperate le opportune indagini, si è potuto così accertare che l'Antonacci e il Di Palo sono proprietari di abitazioni cedute in fitto e che entrambi avevano realizzato l'ampliamento, prima ancora di ottenere la stipula del contratto di mutuo, fittando per giunta gli stessi alloggi ampliati.

Il comitato, nella seduta dell'8 novembre 1966, ha, quindi, provveduto alla revoca della assegnazione del contributo nei confronti dei citati Antonacci e Di Palo.

Non altrettanto ha creduto di dover operare nei confronti del signor Di Tria Francesco, in quanto lo stesso, che — ripetesi — risulta essere bracciante agricolo, è proprietario della sola abitazione in cui vive, composta di due vani e di un capannone, ed ha una famiglia costituita da nove persone. Il predetto non ha dato inizio ai lavori e risulta — a parere del comitato in parola — di essere meritevole di ottenere il predetto finanziamento

per l'ampliamento del suo piccolo alloggio, finanziamento già concesso.

*Il Ministro dei lavori pubblici:*  
MANCINI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nei lavori di potenziamento della strada statale n. 71 (itinerario E-7), nel tratto Cesena-Bagno di Romagna (Forlì)-Pieve Santo Stefano (Arezzo).

In particolare l'interrogante, anche in relazione a recenti convegni promossi dai rappresentanti degli enti locali ed economici delle zone interessate, chiede che siano mantenuti gli impegni a suo tempo assunti dal Governo, in modo da adeguare il suddetto tronco stradale alle esigenze del traffico pesante e del traffico turistico, che si svolge con intensità sempre crescente lungo tale itinerario, che com'è noto collega Venezia a Roma (strada Romea). (16868)

RISPOSTA. — Nel tratto Cesena-Bagno di Romagna della strada statale n. 71 sono attualmente in corso di esecuzione lavori per la costruzione della variante di Borello, per un importo di lire 470 milioni.

In precedenza sono stati eseguiti lavori per un importo di lire 85 milioni, relativi alla costruzione di un tratto stradale a quattro corsie (dell'estesa di chilometri 1+450) tra Borgo Paglia e San Vitore.

Nel tratto Bagno di Romagna-Pieve Santo Stefano (strada statale n. 3-bis Tiberina), pure compreso nell'itinerario E-7, è prevista in programma (1966-1969), la costruzione della variante in galleria al Valico di Monte Coronaro, per un importo di lire 4.600 milioni.

La sistemazione a quattro corsie dell'itinerario E-7 (da Ravenna al raccordo autostradale Terni-Orte) fa parte del programma previsto per l'adeguamento delle strade di grande comunicazione, da realizzarsi con i fondi che — per effetto del disposto dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 — si fossero resi disponibili sulle somme stanziolate dalle leggi 21 maggio 1955, n. 463 e 13 agosto 1959, n. 904.

Di tali fondi, ammontanti a lire 21.670 milioni, sono stati assegnati al detto itinerario lire 8 miliardi circa, interamente utilizzati per l'esecuzione dei lavori in corso lungo la strada statale n. 3-bis sopra citata, nel tratto Sangemini-Ponte San Giovanni di Perugia.

Per il completamento della predetta importante arteria occorrerebbe una spesa di parecchie decine di miliardi. Non potendosi,

ovviamente, fronteggiare tale spesa con gli ordinari mezzi di bilancio, si renderà necessario predisporre con apposito provvedimento legislativo lo stanziamento delle somme occorrenti a fronteggiare, oltre il predetto fabbisogno per l'arteria di che trattasi, anche la spesa per le altre strade di grande comunicazione previste.

*Il Ministro:* MANCINI.

MILIA. — *Al Ministro del lavoro.* — Per sapere se intenda intervenire affinché venga eliminato almeno in parte il grave disagio nel quale i funzionari della direzione provinciale del tesoro di Sassari sono costretti ad esplicare la loro attività: gli uffici della detta direzione sono inadeguati ed insufficienti in relazione al delicato e grave lavoro a cui sono adibiti, e gli impiegati sono sistemati nella stessa piccola stanza anche in numero di quattro, nonostante il sovraccarico di mobili e di carte esistenti.

Gli anditi dell'ufficio sono ricolmi, oltre che di armadi e scaffali, di carteggi e documenti adagiati anche per terra col pericolo concreto che le carte ivi esistenti siano facilmente sottratte.

Inoltre l'ufficio è privo anche di una piccola stanza che consenta una decorosa attesa ai vecchi e ammalati pensionati che ivi si recano per il disbrigo delle loro pratiche.

(18396)

RISPOSTA. — Effettivamente la direzione provinciale del tesoro di Sassari è sistemata in locali demaniali che, sufficienti alle necessità dei servizi fino agli anni scorsi, sono ora divenuti inadeguati — come anche accertato nel corso di visite ispettive — alle reali esigenze, sia per l'incremento del volume degli atti, che ha reso necessaria la fornitura di nuovi armadi e scaffali metallici, nonché di schedari e cartelliere, sia in conseguenza dell'assegnazione di impiegati di nuova nomina.

Purtroppo, nel suddetto capoluogo non esistono altri stabili demaniali disponibili che permettano una idonea sistemazione dell'ufficio, e la nota situazione delle disponibilità in rapporto agli impegni assunti non ha finora consentito di avviare a soluzione il problema, ricorrendo a stabili di proprietà privata da prendere in locazione.

Si può, comunque, assicurare il reperimento di locali idonei a Sassari è stato compreso in un piano generale riguardante varie direzioni provinciali del tesoro la cui sistemazione è ancora inadeguata, al fine di poter risolvere tali situazioni.

*Il Sottosegretario di Stato:* AGRIMI.

MINASI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se risponda al vero che la canzone *Mondo in Mi 7* di Adriano Celentano venne censurata e pertanto esclusa dalla rubrica televisiva *Giochi in famiglia*.

Se ritengano che il provvedimento censorio intacca la libera espressione dell'artista, tanto più che la canzone trova corrispondenza nel sentimento dell'uomo, al cospetto di una realtà dolorosa ed amara. (4539, già orale).

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha comunicato di non avere adottato alcun provvedimento di censura nei riguardi della canzone *Mondo in Mi 7* del cantautore Adriano Celentano, canzone che è stata regolarmente presentata nella seconda puntata della rubrica televisiva *Giochi in famiglia*, trasmessa il 28 ottobre 1966.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* SPAGNOLLI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il consiglio di amministrazione dell'istituto Genna Spanò di Marsala (Trapani) ha rinunciato a qualche centinaio di milioni a favore del vescovo di Mazara del Vallo (Trapani) danneggiando gli interessi dell'istituto e cioè delle orfane che vi sono ricoverate.

Per conoscere l'esito del ricorso fatto in opposizione alla relativa delibera all'organo tutorio, prefetto di Trapani, e se siano stati intesi i testi indicati con successivo atto dal ricorrente; se ritenga di intervenire per una sollecita definizione della pratica nell'interesse dell'istituto governato da una infedele amministrazione; se, infine, data la gravità dell'episodio, ritenga di sciogliere l'attuale consiglio di amministrazione e di nominare un organo amministrativo che curi nettamente gli interessi dell'istituto per orfane Antonietta Genna Spanò. (18505)

RISPOSTA. — Il benefattore, Benedetto Genna Spanò, deceduto nel novembre 1950, nominò con testamento erede universale il vescovo *pro tempore* della diocesi di Mazara del Vallo, affidandogli il compito di promuovere la fondazione di un istituto di beneficenza, da erigersi in ente morale con patrimonio costituito da beni immobili descritti nel testamento stesso. In ordine all'interpretazione del testamento sorgevano successivamente divergenze tra l'istituto Antonietta Genna Spanò e l'ordinario diocesano di Mazara del Vallo.

Al fine di definire bonariamente la vertenza, l'amministrazione della pia opera, con

deliberazione del 30 dicembre 1965, n. 49, è venuta nella determinazione di transigere la controversia.

Avverso la deliberazione transattiva, è pervenuta alla prefettura opposizione, con la quale si è, fra l'altro, eccepito che il reddito dei fondi, destinati alla pia opera, è stato di gran lunga superiore a quello risultante dal rendiconto presentato dall'ente universale.

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, al cui esame è stata sottoposta la citata deliberazione del 30 dicembre 1965, n. 49, ha ritenuto opportuno chiedere il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Ciò nell'intento di stabilire — di fronte alle contrastanti interpretazioni delle parti — quale sia la soluzione più giusta per dirimere le questioni controverse.

In pari tempo, l'organo tutorio ha disposto apposita perizia diretta a stabilire con quali criteri sia stata condotta amministrativamente e tecnicamente l'azienda di pertinenza dell'istituto, nel periodo antecedente all'erezione in ente morale.

Appena l'esperto avrà fatto conoscere le risultanze degli accertamenti e le proprie conclusioni, la deliberazione 30 dicembre 1965, n. 49, del consiglio di amministrazione dell'istituto Genna Spanò, corredata dell'opposizione e di tutti gli elementi istruttori, sarà sottoposta all'ulteriore esame del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, per le decisioni di competenza.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'erogazione dell'energia elettrica nella provincia di Trapani e particolarmente a Strasatti e Petrosino di Marsala subisce continue interruzioni con grave danno per le attività economiche della zona; se ritenga di intervenire perché l'ENEL adotti le misure necessarie per eliminare tale gravissimo inconveniente.

In riferimento a questo problema l'interrogante chiede di conoscere quando entrerà in funzione la cabina primaria 150/20 chilowattora di Alcamo che, come annunciato nella risposta all'interrogazione n. 15831 (allegato al resoconto della seduta del 23 maggio 1966), avrebbe dovuto funzionare già dall'autunno.

Infine l'interrogante chiede di conoscere a che punto siano i lavori dell'elettrodotto a 150 chilowattora Alcamo-Trapani e della cabina primaria 150/20 chilowattora di Trapani, annunciati nella medesima risposta. (18800)

**RISPOSTA.** — Sentito l'ENEL, si fa presente quanto segue.

Le interruzioni di energia elettrica lamentate nelle frazioni di Petrosino e Strasatti, i cui impianti di alimentazione a media tensione si trovano molto vicini al mare in zona fortemente salina, sono dovute a condizioni atmosferiche particolarmente avverse.

Per migliorare il servizio è stata disposta dall'ENEL una manutenzione straordinaria di tutta la rete di distribuzione, con la sostituzione totale degli isolatori esistenti con isolatori antisale nei tronchi maggiormente esposti.

È stata inoltre iniziata la costruzione di una nuova linea a 20 chilowattora dalla cabina primaria di Matarocco alla zona in questione per ripartire il carico su diverse linee. A ciò vanno aggiunti i vari lavori di costruzione e di manutenzione sulla rete a media tensione per migliorare l'alimentazione della città di Marsala e delle frazioni vicine, adeguando così gli impianti alle aumentate richieste dell'utenza.

La cabina primaria di Alcamo è stata già ultimata ed entrerà in servizio non appena saranno completati i raccordi delle linee a 20 chilowattora, in corso di esecuzione. Per la cabina primaria di Trapani e la relativa linea di alimentazione a 150 chilowattora, è prevista l'ultimazione dei lavori entro la fine del 1967, inizio 1968.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**PEZZINO E FIUMANÒ.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, in relazione alla mortale sciagura sul lavoro avvenuta in un cantiere edilizio di Francoforte (repubblica federale tedesca) e nella quale ha perduto la vita l'emigrato italiano Salvatore Bonfiglio, da Rosarno (Reggio Calabria):

1) se siano state accertate le responsabilità del datore di lavoro;

2) se, in quale modo e con quali risultati sia intervenuto il consolato italiano di Francoforte per chiedere che si faccia luce sulle eventuali responsabilità dell'impresa e per assicurare ai familiari dell'operaio deceduto la corresponsione di tutto ciò che è loro dovuto;

3) se e a spese di chi si sia provveduto al trasporto della salma fino al paese di origine. (17322)

**RISPOSTA.** — L'inchiesta giudiziaria disposta in merito alle cause dell'infortunio ed alle responsabilità a questo relative si è conclusa. Da essa è risultato che il capo squadra incaricato della sorveglianza dei lavori cui il no-

stro lavoratore era addetto, aveva ommesso di rafforzare debitamente una parte del tetto in costruzione, dalla quale il Bonfiglio è poi precipitato, riportando gravi lesioni interne che ne hanno causato il decesso.

Il caposquadra, cittadino tedesco Staubitz Konrad di Frauenberg, è stato perciò denunziato per il reato di omicidio colposo al tribunale di Francoforte. La data del processo a suo carico non è stata ancora fissata.

*Il Sottosegretario di Stato:* ZAGARI.

**PICCIOTTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire perché in Cosenza sia aperta la strada *M* invitando il comune a superare gli ostacoli sinora frapposti, così come chiedono tutti i cittadini che abitano nella suddetta strada. (18298)

**RISPOSTA.** — Per i lavori di sistemazione della strada *M* in Cosenza deve provvedere la locale amministrazione comunale come da delibera del 18 maggio 1966, n. 3779, in corso di approvazione presso la giunta provinciale amministrativa.

Su detta delibera il competente ufficio del genio civile ha già espresso parere favorevole a richiesta della prefettura.

*Il Ministro:* MANCINI.

**PUCCI EMILIO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno che ai militari che hanno partecipato all'opera di soccorso in Firenze e ovunque le calamità lo abbiano richiesto, venga concessa una licenza premio straordinaria e venga altresì annotata sul foglio matricolare la loro partecipazione alle opere di soccorso, a titolo di riconoscimento per l'abnegazione, il sacrificio e la tenacia con cui hanno saputo svolgere il loro difficile compito.

L'interrogante, in considerazione di quanto sopra, nonché del fatto che in questi ultimi tempi, da più parti, sono stati effettuati sistematici tentativi al fine di screditare l'esercito e il suo operato, chiede al ministro se ravvisi la necessità di rendere, in questa occasione, pubblico ed ufficiale riconoscimento che elogi le forze armate italiane. (19093)

**RISPOSTA.** — A parte i pubblici riconoscimenti, e in particolare un ordine del giorno rivolto dal ministro alle forze armate il 20 dicembre 1966, sono state disposte le seguenti provvidenze nei riguardi dei militari che hanno partecipato all'opera di soccorso in

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1967

favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni dello scorso autunno:

a) annotazione nei documenti matricolari di tale partecipazione;

b) limitatamente ai graduati e militari di truppa, accolto da parte dell'amministrazione delle spese di viaggio in occasione della licenza speciale concessa nelle festività testé decorse;

c) concessione di un attestato di benevolenza;

d) concessione di encomio ai reparti o ai singoli militari particolarmente distintisi;

e) in alternativa a quest'ultimo riconoscimento, eventuale concessione di ricompensa al valor civile da concordare preventivamente con il Ministero dell'interno.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

RADI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* Per sapere se intenda mettere a disposizione del provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria una somma straordinaria sufficiente ad eseguire le urgenti opere di restauro presso la chiesa monumentale di San Domenico di Perugia, in particolare per la sistemazione del tetto della cappella del voto e di quella della resurrezione. (18687)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile di Perugia ha già predisposto una perizia per i lavori più urgenti e necessari per il restauro della chiesa monumentale di San Domenico, con una spesa preventivata in lire 8 milioni.

L'esecuzione di tali lavori dovrebbe avvenire con i benefici della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ma allo stato attuale non vi è possibilità per indisponibilità di fondi, per cui, trattandosi di opera monumentale è stata interessata la sovrintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, perché esamini, con ogni urgenza, la possibilità di un proprio intervento ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, la cui applicazione compete, com'è noto, all'amministrazione della pubblica istruzione.

*Il Ministro: MANCINI.*

RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per conoscere le caratteristiche (durata, limiti dello sfruttamento, canoni dovuti, trattamento tributario, altri adempimenti a carico della società, ecc.) dell'atto di concessione ad estrazione dal sottosuolo acque salse in territorio della provincia di Pisa, intercorrente fra lo Stato e la società Solvay di Rosignano

Solvay; e per sapere se tale concessione sia compatibile con gli interessi dello Stato che esercita la produzione di sale nella propria salina di Volterra. (19391)

RISPOSTA. — Con convenzione 24 aprile 1911 e successivi atti aggiuntivi la società Solvay fu autorizzata, fino al 1956, ad effettuare ricerche minerarie ed estrarre salamoie nel territorio della provincia di Pisa per la fabbricazione della soda e derivati.

Con convenzione del 18 aprile 1956, n. 1421, tale autorizzazione è stata rinnovata dall'amministrazione dei monopoli di Stato per la durata di anni 30 per le zone di Buriano e Ponteginori, per le quali la stessa società è titolare delle relative concessioni minerarie da parte del competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'autorizzazione in parola è stata concessa in base all'articolo 3 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni) che consente l'estrazione del sale dai giacimenti dietro pagamento di un canone annuo per tonnellata di sale contenuto nelle acque estratte. Detto canone è stato fissato dalla predetta convenzione in lire 210 a tonnellata ed è soggetto a revisione in base alle variazioni degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Tale concessione non contratta con gli interessi dell'amministrazione dei monopoli, e quindi dello Stato, in quanto la società Solvay ricava, con le salamoie estratte a Ponteginori e convogliate a Rosignano Solvay, prodotti (soda cloro e derivati) che nulla hanno a che fare con i prodotti del monopolio.

A tutela del funzionamento della vicina salina di Stato di Volterra è stata inoltre prevista dalla stessa convenzione 18 aprile 1956 una linea di demarcazione al di là della quale la Solvay non può eseguire alcun foro di trivellazione senza il consenso scritto della competente amministrazione.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per conoscere le caratteristiche (durata, limiti di fornitura, trattamento tributario, ecc.) del contratto intercorrente tra la salina di Stato di Volterra (Pisa) e la società chimica ANIC (ex Larderello) per la fornitura di sale o di acqua salsa. (19392)

RISPOSTA. — Con convenzione del 16 febbraio 1960, n. 1867, la ex società Larderello (passata poi all'ENEL e successivamente al

gruppo ENI) venne autorizzata, per la durata di nove anni, ad effettuare sondaggi di ricerca e di coltivazione nella zona di Scornello in saline di Volterra, per conto dell'amministrazione dei monopoli di Stato, allo scopo di estrarre salamoie per il nuovo impianto a termo-compressione della salina.

La salamoia eccedente il fabbisogno della salina venne ceduta negli anni 1961, 1962 e 1963 alla stessa Larderello dietro pagamento del canone previsto dalle vigenti disposizioni di legge (lire 215 per tonnellata di sale estratto) per l'utilizzazione presso il proprio stabilimento chimico di Saline di Volterra.

Ai primi del 1964, l'amministrazione dei monopoli di Stato ha dovuto però inibire alla Larderello l'utilizzazione del cantiere di Scornello in quanto il riciclo delle salamoie, effettuato per esigenze del particolare ciclo produttivo della società, poteva determinare un inquinamento di mercurio del giacimento, rendendo pericolosa la produzione di sale alimentare da parte della salina.

Da quella data, pertanto, la convenzione di cui sopra è rimasta praticamente inoperante e lo stabilimento chimico ex Larderello di Saline di Volterra si approvvigiona di sale (al posto della salamoia) dal monopolio o dai produttori privati della Sicilia e della Sardegna come qualsiasi altro cliente.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

**RICCIO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se intenda dare disposizioni in modo da rendere possibile la partecipazione alle gare, per i lavori di costruzione della nuova sede di Napoli della facoltà di medicina e chirurgia, del maggior numero delle ditte iscritte all'albo del provveditorato di Napoli. Tanto varrebbe ad alleviare la grave crisi esistente. (17230)

**RISPOSTA.** — I lavori relativi alla nuova sede della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Napoli, da realizzarsi con fondi stanziati nel bilancio della pubblica istruzione ai sensi della legge 25 marzo 1964, n. 154, sono stati approvati da questo Ministero solo in linea tecnica per un importo di lire 20 miliardi. Tali lavori sono gestiti dalla università interessata che, d'altra parte, ne ha anche curato la progettazione.

Pertanto, per la costruzione della nuova sede della facoltà in parola sono state esperite, direttamente dall'università di Napoli, tre licitazioni private per 3 lotti rispettivamente dell'importo di lire 2.736.790.687; lire 2.249.696.679 e lire 2.221.636.436.

Gli elenchi predisposti dal provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, su richiesta dell'università, riguardavano rispettivamente l'invito per il primo lotto di 19 ditte, di cui 6 con sede al di fuori della giurisdizione del locale provveditorato; per il secondo lotto di 23 ditte, di cui 18 locali e per il terzo lotto di 22 ditte, di cui 17 locali.

Gli appalti sono stati aggiudicati a ditte locali e, precisamente, il primo lotto all'impresa ingegner Della Morte, il secondo lotto alla società Sud-Italia ed il terzo lotto alla società Carola.

*Il Ministro:* MANCINI.

**RICCIO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere se e quando sarà finanziata e realizzata la costruzione della superstrada di raccordo tra l'autostrada del sole (casello di Caianello) e l'autostrada Napoli-Bari (casello di Benevento).

L'interrogante fa presente che tale superstrada costituisce la base della rinascita economica, agricola, turistica e sociale dei paesi siti nelle vaste zone del Sannio Alifano, della Valle Telesina e del Vitulanese. (17954)

**RISPOSTA.** — L'itinerario che collega direttamente il casello di Caianello dell'autostrada Roma-Napoli con il casello di Benevento (Castel del Lago) dell'autostrada Napoli-Bari può ritenersi di notevole interesse ai fini di un rapido collegamento tra il Lazio e la Puglia.

Per realizzare una strada a scorrimento veloce su tale itinerario, occorre:

1) la costruzione di una strada lungo la Valle del Torrepruni e del Volturno, tra il casello di Caianello già citato e Telesse;

2) la trasformazione della strada statale n. 372 e 88, tra Telesse e Benevento;

3) la costruzione di una circonvallazione che elimini l'attraversamento della città di Benevento, collegando la strada statale 88 (per Telesse) la strada statale 7 (per Caserta), la strada statale 88 (per Avellino); la strada statale 7 (per Bari) e la strada statale 90-bis (per Foggia);

4) la costruzione di un raccordo fra Benevento ed il casello di Castel del Lago della autostrada Napoli-Bari.

La completa realizzazione dell'itinerario in parola comporta una spesa notevolissima, che non può essere sostenuta con le attuali disponibilità di bilancio.

Per altro si confida di poter realizzare quanto prima la costruzione della circonval-

lazione di Benevento per il tratto compreso tra la strada statale n. 7 (lato Caserta) e la strada statale n. 90-bis, nonché di poter attuare il raccordo tra il castello di Castel del Lago dell'autostrada Napoli-Bari e Benevento stessa, con la integrazione dei fondi per i raccordi autostradali.

Per tali opere l'ANAS ha attualmente allo studio i relativi progetti.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

**RICCIO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda intervenire affinché la direzione generale per i danni di guerra riveda le recenti disposizioni interne emanate in merito alle prove da esibire per l'accertamento dei singoli cespiti degli immobili distrutti o danneggiati dalla guerra.

Prima delle ricordate disposizioni i cespiti immobiliari venivano determinati in base alla concordanza dei seguenti elementi: denuncia dell'interessato, perizia descrittiva del danno, certificati catastali, accertamento degli organi inquirenti (tributaria, ecc.) e, fin dove possibile, dichiarazioni rilasciate dai vecchi inquilini (ormai quasi sempre dai loro eredi) o utenti dei singoli appartamenti o negozi compresi nella unità immobiliare.

Ora, invece, oltre a tutte queste prove, viene chiesta ai proprietari degli immobili la presentazione degli originali dei contratti di locazione non pensando che, se a distanza di 20 anni dalla fine della guerra — anche per danni avvenuti nell'attuale territorio della penisola — è quasi sempre impossibile rispondere positivamente alla richiesta — dato il tempo trascorso e quanto è avvenuto in questi due decenni — una simile domanda rivolta ai proprietari di immobili siti in territori non più soggetti alla sovranità italiana, come le province di Pola, Zara e Fiume o nelle ex colonie e possedimenti italiani, si eleva — intuitivamente — a causa impeditiva di qualsiasi ulteriore trattazione delle pratiche di indennizzo del danno.

Poiché all'interrogante consta che a seguito della diramazione delle nuove disposizioni sono rimaste bloccate tutte le pratiche che hanno cespiti immobiliari — anche quelle per le quali la commissione aveva espresso il proprio parere favorevole alla liquidazione dell'indennizzo ed era pronto il relativo decreto — chiede un urgente e chiarificatore intervento del ministro del tesoro al fine di annullare tale disposizione che, rinviando, praticamente, *sine die* il pagamento dell'indennizzo, appare

giuridicamente non fondata, in quanto nessuna categoria di cittadini è tenuta a conservare atti o documenti oltre i dieci anni, e non giustificata sul piano della opportunità. (18935)

**RISPOSTA.** — È opportuno chiarire, in via preliminare, che il danneggiato di guerra è tenuto a provare, in virtù di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, mediante appropriata documentazione, il verificarsi dell'evento bellico che ha determinato il danno, nonché la proprietà, la persistenza e la consistenza dei beni denunciati. Inoltre, nei casi di ripristino dei beni distrutti, l'interessato dovrà esibire, sulla base della norma di cui all'articolo 30 della stessa legge n. 968, apposita documentazione per beneficiare della maggiore provvidenza.

Nel caso che non sia in grado di fornire gli atti probatori richiesti, il danneggiato potrà presentare ogni altro documento utile ai fini della liquidazione della provvidenza stessa.

Con le recenti istruzioni (circolare del 10 settembre 1966, n. 148) si è ribadito il concetto che il cespite nell'ambito dei fabbricati può essere individuato nell'appartamento o in altri locali che costituiscano distinte unità immobiliari, e si è in particolare precisato che si rende indispensabile disporre di elementi concreti che dimostrino la effettiva consistenza e la struttura dell'immobile, al fine di stabilire se e quali parti dell'immobile stesso presentino le caratteristiche di distinte unità immobiliari.

Documento valido a tale scopo è ritenuto l'estratto catastale. Solo nel caso che detto documento non possa essere fornito (per distruzione degli uffici o per gli immobili siti fuori del territorio dello Stato), è stato disposto, con la suddetta circolare, che gli interessati potranno esibire altri documenti probatori, utili ai fini di cui sopra, quali ad esempio « contratti di affitto o di locazione delle singole unità immobiliari, ricevute di pagamento di canoni di locazione, licenze per lo esercizio di attività commerciali, ecc. ».

Trattasi, in sostanza, di una elencazione esemplificativa di documenti che potranno essere richiesti solamente nel caso che gli interessati non siano in grado di produrre i normali mezzi probatori ai fini della discriminazione dei singoli cespiti immobiliari.

Pertanto, i documenti richiesti con la citata circolare non si aggiungono a quelli eventualmente già prodotti dagli interessati, ma intendono supplire alla manchevole o insufficiente documentazione di parte.

Va aggiunto, poi, che la suppletiva documentazione di cui sopra non viene richiesta solo nel caso di danni a fabbricati di civile abitazione, ma anche nel caso di danni a beni industriali, commerciali e agricoli, e qualunque sia la località del danno (attuale territorio dello Stato e territori non più soggetti alla sovranità italiana).

Chiarito quanto sopra, si fa inoltre presente che l'affermazione, secondo cui la richiesta di particolari documenti sarebbe causa impeditiva di qualsiasi trattazione delle pratiche di risanamento, non sembra esatta, in quanto l'eventuale mancata presentazione dei documenti di cui sopra comporta, in sede di emissione del provvedimento di liquidazione, soltanto un diverso criterio nella determinazione dei cespiti, e non costituisce un motivo di rinvio della liquidazione stessa.

*Il Sottosegretario di Stato:* BRACCESI.

ROBERTI. — *Ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per conoscere quali chiarimenti possano fornire in merito al doloroso decesso del militare Senia Aurelio, caporale della compagnia genio pionieri Aosta, di stanza a Catania, il quale, mentre era addetto con altri militari ad opere di soccorso in occasione della frana di Agrigento, è stato colto da improvviso malore e dopo pochi giorni di degenza, prima presso l'infermeria della caserma, poscia presso l'ospedale Garibaldi di Catania, ove giunse in stato di coma, è deceduto per ragioni delle quali il padre, Senia Giacomo, non ha potuto ancora avere alcuna notizia.

Per conoscere se tale nuovo doloroso caso debba ricollegarsi ad altri strani e non giustificati decessi di militari, quali, ad esempio, quello del carrista Carmine Marchitelli di Napoli; oppure se non possa essere messo in rapporto con la recente morte, per un morbo finora rimasto misterioso, di tre bambini nell'isola di Lampedusa, dove il caporale Senia era dislocato in servizio, prima di essere inviato ad Agrigento. (18203)

RISPOSTA. — Il caporale geniere Senia Aurelio, incorporato il 30 settembre 1965, era in forza dal 6 novembre 1965 al comando compagnia genio pionieri Aosta in Catania.

Una tonsillectomia è l'unico precedente sanitario di rilievo del militare, che fu sottoposto alle consuete pratiche vaccinali nell'ottobre 1965 e nel giugno 1966. In data 4 agosto 1966 il militare fu ricoverato per faringite acuta presso l'infermeria del corpo e sotto-

posto alle cure del caso, che portarono allo sfebbramento ed al miglioramento della affezione faringea.

Il 12 agosto 1966, essendo sopravvenuto un rialzo termico, con risentimento dello stato generale, il Senia fu ricoverato presso l'ospedale civile Garibaldi di Catania.

Da parte della direzione di sanità del comando di regione, il 14 successivo venne disposto l'invio a Catania di un ufficiale superiore medico, per gli opportuni contatti con il personale sanitario di quell'ospedale.

Il Senia fu sottoposto ad intensa terapia orientata alla cura di una forma tifoidea; seguì miglioramento, ma successivamente si instaurò un quadro di grave insufficienza renale che portò al decesso del giovane (22 agosto 1966).

Durante la degenza fu svolto un accertamento sierologico con esito positivo per il tifo, per cui venne formulata la seguente diagnosi: « febbre tifoidea, manifestazioni peritoneali, blocco renale », come da cartella clinica dell'ospedale municipale Garibaldi di Catania.

Le cause del decesso del militare sono pertanto da individuare nella gravità del quadro clinico iniziale, nelle complicanze e successioni morbose, nonché nella mancanza dei poteri di reattività e di difesa organica dell'infermo.

Sulla base di tali elementi, è da escludere qualsiasi attinenza fra il decesso del caporale Senia con quello del carrista Carmine Marchitelli, nato a Napoli il 24 maggio 1943. Quest'ultimo infatti risulta essere deceduto il 23 agosto 1964 nelle seguenti circostanze: mentre si trovava in permesso fu colto da malore e morì durante il trasporto all'ospedale civile Loreto in Napoli per versamento emorragico subaracnoideo, diagnosi accertata al riscontro autoptico.

È altresì da escludere che il decesso del caporale Senia possa collegarsi con altri decessi di militari o porsi in rapporto con quello dei tre bambini dell'isola di Lampedusa, morti a seguito di gastroenterocolite tossica.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

ROMANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire affinché venga al più presto costruita la superstrada di raccordo tra l'autostrada del sole (casello di Caianello) e l'autostrada Napoli-Bari (casello di Benevento), la cui realizzazione favorirà la rinascita econo-

mica, turistica e sociale dei paesi del Sannio Alifano, della Valle Telesina e del Vitulanese. (17915).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 17954, del deputato Riccio, pubblicata a pag. 8850).

ROMANO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quando il Governo intende dare effettiva esecuzione alla legge 27 gennaio 1962, n. 7, autorizzando l'emissione del prestito obbligazionario necessario per realizzare nella città di Napoli opere pubbliche fino alla concorrenza di cento miliardi di lire. (18416)

RISPOSTA. — Il comune di Napoli, con lettera in data 29 marzo 1966, ha trasmesso a questo Ministero, ai fini dell'emissione dell'occorrente provvedimento di autorizzazione, copia della deliberazione con la quale quella giunta municipale ha approvato il regolamento contenente le norme per l'assunzione del prestito obbligazionario previsto dalla legge 27 gennaio 1962, n. 7 relativamente alla emissione di una prima quota di titoli per un valore nominale di lire 30 miliardi.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, esaminata la questione a termini della citata legge n. 7, si è pronunciato favorevolmente nella riunione del 23 giugno 1966.

Questo Ministero ha pertanto predisposto il provvedimento di cui sopra — col quale, in particolare, vengono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità per l'emissione della cennata prima quota di 30 miliardi — provvedimento che, per altro, potrà avere ulteriore corso soltanto dopo che il comune di Napoli, già interessato in proposito con lettera del 3 agosto 1966, avrà fornito direttamente al dicastero dell'interno notizie sull'approvazione, da parte della giunta provinciale amministrativa, della deliberazione anzidetta nonché sul parere della commissione centrale per la finanza locale in ordine alla deliberazione medesima.

Il Sottosegretario di Stato: AGRIMI.

SANTAGATI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere:

a) se siano a conoscenza dello storno il legittimo di 2 miliardi e mezzo disposto dal

governo della Regione siciliana sullo stanziamento di lire 6 miliardi previsto dall'articolo 1, n. 2, lettera c) della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, per l'esecuzione di infrastrutture nelle zone industriali ricadenti nella fascia centro-meridionale siciliana (Enna-Caltanissetta-Agrigento) non comprese in aree di sviluppo industriale ed in nuclei di industrializzazione riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634;

b) se sia a loro noto che i predetti 2 miliardi e mezzo siano stati stornati a zone industriali non ricadenti nella fascia predetta e che siano stati già emessi provvedimenti di impegno per l'impiego dei finanziamenti stornati;

c) se ritengano di intervenire tempestivamente presso la presidenza e la giunta regionale siciliana per richiamare la loro attenzione sulla palese violazione di legge perpetrata, in quanto l'articolo 23 della legge citata, invocato dai governanti regionali, per giustificare lo storno, non può assolutamente svuotare di contenuto la norma tassativa dell'articolo 1, n. 2, lettera c), che fa espresso riferimento alla fascia centro-meridionale dell'isola;

d) quali urgenti e concrete iniziative intendano comunque promuovere per reintegrare i due miliardi e mezzo così inopportuna-mente stornati, in modo da assicurare l'intangibilità e la totalità del finanziamento dei sei miliardi, aventi una precisa finalità e destinazione e a fare ottenere al più presto la costituzione ed il riconoscimento dei consorzi di enti locali e di enti pubblici, economici e finanziari nelle province di Enna e Caltanissetta, previsti dal primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, cui andrebbe devoluta per legge la utilizzazione dei predetti sei miliardi. (17846)

RISPOSTA. — I provvedimenti amministrativi di esecuzione della legge regionale siciliana 27 febbraio 1965, n. 4, sull'impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo al periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966 sono soggetti — data la particolare autonomia della Regione siciliana — al solo controllo della Corte dei conti.

La sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana ha registrato, ritenendoli, quindi, legittimi in quanto compresi nella previsione legislativa; gli atti, indicati nella interrogazione, adottati dai competenti organi dell'amministrazione regionale.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

SERVELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se l'annoso problema dell'allacciamento alla rete di Milano dei telefoni installati nel comune di Bresso potrà essere — e quando — portato a compimento.

Interpretando le legittime aspirazioni dei cittadini di tale comune — oltre 25 mila in fase di continua espansione — e integrando le richieste già avanzate al ministro interrogato dall'apposito comitato cittadino, costituito con la partecipazione delle autorità locali, l'interrogante riconferma l'urgente necessità di operare l'allacciamento richiesto per i seguenti motivi:

1) perché il comune di Bresso — sito a solo 8 chilometri dalla piazza Duomo di Milano, si è ormai, quasi saldato alla periferia della metropoli;

2) perché nel territorio di quel comune si sono stabilmente trasferite circa 90 aziende alcune delle quali di notevole importanza e un migliaio di famiglie di impiegati, funzionari e dirigenti, che svolgono la loro attività a Milano, e che, di conseguenza, necessitano di usufruire di immediati collegamenti;

3) perché l'esclusione di Bresso dalla rete telefonica milanese comporta, per gli utenti del comune, oneri eccezionali, valutabili al quadruplo di quanto pagano — nelle stesse condizioni — gli utenti di Milano;

4) perché, mancando del servizio di teleselezione interurbana diretta, gli utenti di Bresso devono far capo per ogni loro necessità all'ancor più periferico centralino di Cusano Milanino;

5) perché, infine, uno studio di alcuni esperti in materia, ha dimostrato che l'inserimento di quei telefoni — attualmente circa 6 mila, facilmente raddoppiabili se la richiesta verrà accolta — nella rete di Milano comporterebbe soltanto un diverso allacciamento dei cavi e non lavori eccessivamente onerosi per la SIP. (18918)

RISPOSTA. — L'eventuale inclusione del comune di Bresso nella rete telefonica di Milano, che già comprende 14 comuni ed ha una estensione superiore alla media nazionale, oltre ad accentuare le difficoltà tecniche di trasmissione, provocherebbe analoghe richieste da parte di tutti gli altri comuni finitimi a quello di Milano (Rho, Bollate, ecc.) anch'essi di notevole sviluppo industriale, rendendo il problema insolubile.

Tenuto conto dei decentramenti delle industrie in sede nazionale, una soluzione potrà essere trovata dopo un attento esame del-

le situazioni di tutti i grandi centri industriali e dei loro *hinterlands*, cercando di modificare, ove necessario e possibile, d'intesa con la società concessionaria SIP, l'attuale assetto telefonico approvato con il decreto ministeriale 28 novembre 1962.

In tal senso sono stati già presi con la predetta concessionaria i necessari contatti.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene definita, dopo vari anni, la pratica di pensione di guerra, n. 1616296 di posizione, del signor Giuseppe De Pascalis. (18883)

RISPOSTA. — In favore del signor Giuseppe De Pascalis è stato predisposto schema di decreto che trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Detto schema prevede la concessione dell'assegno rinnovabile di sesta categoria, per anni quattro, a decorrere del 1° luglio 1961.

*Il Sottosegretario di Stato:* BRACCESI.

TROMBETTA. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per conoscere se ritengano opportuno abolire o comunque ridurre congruamente l'attuale imposta di consumo sul caffè di cui alla legge 6 ottobre 1955, n. 875, e ciò perché l'abolizione o comunque una congrua riduzione della suddetta imposta di consumo consentirebbe:

1) di incrementare il consumo del caffè, estendendolo soprattutto alle categorie meno abbienti ed alle zone più depresse, mentre favorirebbe le economie agricole dei paesi esteri produttori di caffè, le quali potrebbero così aumentare i loro scambi commerciali con l'Italia, acquistando in misura maggiore prodotti italiani (è noto che nei confronti del Brasile, per esempio, noi esportiamo meno di un terzo di quanto importiamo);

2) di corrispondere all'accorato appello che proprio in questi giorni il governo brasiliano, anche a nome di tutti gli altri Stati produttori di caffè, ha rivolto al nostro Governo ed a quelli dei paesi dove ancora l'elevata imposizione fiscale impedisce il naturale sviluppo del consumo di tale derrata;

3) di allinearsi con quei paesi, fra i quali recentemente anche il Giappone, che hanno già completamente abolito oppure sensibilmente ridotto l'onere fiscale sul caffè;

tanto più in considerazione della opportunità di iniziare sin d'ora anche nel campo dell'imposizione non strettamente doganale quel graduale alleggerimento previsto dal trattato Mercato comune europeo;

4) di estirpare definitivamente e con assoluta certezza la malapianta del contrabbando del caffè nel nostro paese, per la quale l'eccessiva elevatezza dell'attuale imposizione doganale e fiscale ha costituito sempre e continuerà a costituire, anche ad onta della stessa apposita legge n. 344 che sta per entrare in vigore, forte ed incontenibile stimolo. (18222)

RISPOSTA. — L'eventuale abolizione o comunque la congrua riduzione dell'imposta erariale di consumo sul caffè è già stata posta, com'è noto, all'esame delle amministrazioni interessate a seguito della richiesta effettuata, tramite il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche dei paesi latino-americani produttori di caffè.

A tale scopo, le ambasciate dei paesi anzidetti hanno richiamato gli impegni assunti dall'Italia in sede di GATT nel 1963, con la firma dell'accordo internazionale sul caffè, sostenendo, inoltre, che la riduzione dell'aliquota d'imposta farebbe conseguire un aumento nel consumo del caffè ed una corrispondente riduzione del prezzo al consumatore, talché verrebbe compensata non soltanto la diminuzione dell'imposta erariale, ma faciliterebbe, anche, l'acquisto di maggiori quantità di prodotti italiani da parte dei paesi stessi.

In proposito, l'amministrazione finanziaria deve premettere che effettivamente in sede GATT, alla parte IV dell'accordo generale sul commercio e sullo sviluppo, è stato previsto l'impegno, in materia di imposizione fiscale sui prodotti tropicali, di eliminare gli ostacoli che si frappongono all'espansione commerciale ed economica dei paesi in via di sviluppo.

Va, per altro, rilevato che essendo tale impegno derogabile solo per « ragioni imperiose ivi comprese eventualmente ragioni di ordine giuridico », si ritiene che la necessità della copertura di bilancio — a seguito della prevista diminuzione del gettito erariale fornito dal prodotto in questione — postuli momentaneamente la deroga di detto impegno.

Infatti è da considerare che l'adozione di un provvedimento rivolto a ridurre l'imposta in questione, comporterebbe, per l'erario, una perdita notevole, difficilmente attingibile ad altre fonti a causa della presente situazione economica e finanziaria.

Inoltre, alle considerazioni svolte dalle ambasciate di detti paesi, che a criteri di aliquota ridotta d'imposta ne conseguirebbe un aumento del consumo del caffè, può verificarsi con certezza detta ipotesi, anche secondo il parere cui è pervenuto il Ministero del tesoro. Ciò per la ragione che trattasi di deroga il cui consumo è da considerare a domanda anelastica e comunque influenzato da un complesso di fattori immutevoli (soprattutto il reddito, il gusto, le abitudini, ecc.), tra i quali quello fiscale non ha carattere determinante, per cui sarebbero da ricercare fuori dal sistema tributario i mezzi più idonei per l'auspicato aumento del consumo di caffè.

Per completezza di argomento, si ritiene opportuno porre in rilievo che i quantitativi di caffè crudo importati si aggirano sui quintali 1.200.000 annui, fatta eccezione di altre qualità di caffè assoggettata a processi industriali.

Parallelamente il gettito dell'imposta erariale di consumo è stato accertato, per il decorso anno finanziario in circa 60 miliardi, in relazione ad una previsione per l'anno 1966 di 63 miliardi.

La proposta dell'eventuale abolizione o riduzione dell'imposta di che trattasi trovasi, comunque, tuttora in fase di valutazione presso le amministrazioni interessate, per cui non è possibile formulare anticipazioni circa le decisioni che verranno adottate al riguardo.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

VERONESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se esista un ente o un ufficio cui compete vigilare sulla corrispondenza fra le qualità o la composizione del prodotto — dichiarate nelle etichette o altre stampe che accompagnano il prodotto — e la realtà del prodotto stesso messo in commercio.

Tale verità sembrerebbe necessaria di fronte ai molti casi di abuso denunciati dalla stampa ed a tutela del consumatore, nonché dei produttori e dei commercianti onesti.

(19157)

RISPOSTA. — La legislazione vigente in materia di igiene degli alimenti e delle bevande demanda ad appositi organi dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura e foreste il compito di esercitare la vigilanza per accertare la rispondenza delle sostanze poste in vendita ai requisiti prescritti dalla legge.

Per i prodotti non alimentari (prescindendo dalla disciplina particolare di alcuni prodotti, come ad esempio i farmaceutici), la cor-

rispondenza effettiva del prodotto alle caratteristiche con le quali esso viene offerto al pubblico è assicurata, allo stato della legislazione, sia dalle norme contenute nel codice civile, sia da alcune norme del codice penale.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

ZUCALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio.* — Per sapere:

1) se sia stato redatto un consuntivo, e quale pubblicità ne sia stata data, della gestione dei fondi destinati alle esigenze del territorio di Trieste, messi a disposizione del commissario generale del Governo con legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, che, nel corso di un decennio, hanno superato i cento miliardi, per la sola parte di competenza, cui deve aggiungersi quella afferente ai residui provenienti dall'amministrazione del cessato governo militare alleato che hanno formato oggetto di autonomi bilanci locali;

2) se, in caso negativo, si ritenga di presentarlo in risposta alla presente interrogazione, tenuto conto della singolare discrezionalità con la quale le somme predette sono state erogate, anche in deroga alle vigenti leggi italiane, e con i poteri spettanti al Governo il che implica, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la presentazione del rendiconto consuntivo;

3) e se corrisponda al vero che attraverso la gestione dei fondi medesimi si sia provveduto fra l'altro all'acquisto di un motoscafo da turismo e all'ammodernamento e arredamento dell'alloggio di servizio e di rappresentanza con la spesa di alcune centinaia di milioni.

(18294)

RISPOSTA. — La legge 27 giugno 1955, n. 514, successivamente prorogata di anno in anno, ha autorizzato il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste (cui è succeduto, in base all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia) « a disporre con propri decreti, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nei bilanci delle amministrazioni interessate, spese per il funzionamento dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento già in atto, nonché per lavori pubblici, per interventi di carattere economico, sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad enti ed istituzioni del territorio stesso anche in deroga alle vigenti leggi italiane ».

Il consuntivo della gestione dei fondi, destinati alle esigenze del territorio di Trieste e messi a disposizione del commissariato del Governo con la citata legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, ha formato quindi parte integrante dei conti consuntivi dei vari Ministeri nei cui bilanci le spese per le esigenze di Trieste sono comprese secondo la relativa competenza. La pubblicità data a tali spese è quella di tutte le altre spese dello Stato, inserite nei detti conti consuntivi.

Inoltre, per effetto del decreto commissariale 1° marzo 1957, n. 86, è stato demandato alla Corte dei conti, delegazione di Trieste, il controllo sui rendiconti del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste e degli uffici da esso dipendenti, secondo le stesse attribuzioni spettanti alla Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni centrali, per tutte le spese erogate per il tramite del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, che ha assunto la veste di « funzionario delegato ». Sono state così osservate le norme di cui agli articoli 60 e 61 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ed agli articoli 333 e seguenti del relativo regolamento, circa la presentazione dei rendiconti, che sono stati regolarmente trasmessi agli organi di controllo Ragioneria e Corte dei conti) con tutta la documentazione giustificativa per le attribuzioni di propria competenza, ricevendone regolare discarico.

Anche per i residui, provenienti dall'amministrazione del cessato governo militare alleato, i relativi rendiconti sono stati presentati ai competenti organi di controllo della amministrazione italiana.

Per quanto concerne l'acquisto di un motoscafo si rende noto che sino al 1962 il commissario generale del Governo disponeva di tre grossi motoscafi, antiquati, poco efficienti, di costoso esercizio e manutenzione.

In quell'anno fu pertanto disposta l'alienazione dei tre natanti e l'acquisto, usufruendo di apposito stanziamento di bilancio, di un piccolo motoscafo cabinato in plastica presso i cantieri riuniti dell'Adriatico (azienda di Stato) al prezzo ridotto di lire 2.500.000 (prezzo di listino lire 3.500.000).

Nel giugno 1964, essendosi rilevato che la utilizzazione del motoscafo per esigenze di rappresentanza non era frequente, ne fu disposta con atto formale la cessione in uso alla capitaneria di porto, per la vigilanza costiera durante la stagione balneare.

Per quanto riguarda i lavori effettuati nel palazzo del Governo si fa presente che l'edi-

ficio, costruito nei primi anni del secolo, era in grave stato di abbandono e decadimento non solo per difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e per varie deficienze strutturali che ne pregiudicavano la funzionalità, ma anche e soprattutto per le deplorevoli condizioni in cui erano ridotti gli uffici e l'alloggio di servizio e rappresentanza dopo che lo stabile era stato adibito, dal tempo di guerra, ad uffici e comandi di truppe di occupazione prima tedeschi, quindi slavi e per ultimi, sino al 1954, anglo-americani.

Il progetto di restauro fu affidato, dal provveditorato alle opere pubbliche e dal genio civile, a due fra i più quotati architetti triestini (Nordio e Cervi) che hanno assolto il loro compito con impegno e competenza.

I lavori costantemente seguiti e diretti dal genio civile, sono stati compiuti quasi interamente tra il 1962 e il 1963, ed hanno comportato una spesa complessiva di lire 179 miliardi.

Quanto all'arredamento, si è cercato, per gli uffici, di migliorare le condizioni di lavoro creando ambienti dignitosi per i funzionari in relazione alla qualifica e all'importanza dei compiti disimpegnati; per i locali di rappresentanza sono state tenute presenti le esigenze

che sono destinati ad assolvere, avendo di mira il conseguimento di soluzioni ispirate a decoro, funzionalità e buongusto.

Per conseguire tali risultati sono stati utilizzati, previo restauro, i mobili esistenti, mentre per la costruzione di mobili nuovi è stato impiegato il centro addestramento maestranze (CAM) con spesa limitata al materiale occorrente, con esclusione di ogni onere per mano d'opera. Solo nei casi in cui si è rilevato assolutamente necessario, a giudizio degli architetti, è stato acquistato qualche mobile sul libero mercato, sempre con la valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Con l'adozione di questi criteri è stato possibile contenere la spesa per tutto l'arredamento degli uffici e dell'alloggio di rappresentanza in lire 54.285.530.

In tal modo è stato restaurato e valorizzato uno stabile dello Stato di grande valore patrimoniale ed inoltre si è restituito decoro e dignità al palazzo del Governo.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.*